

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 465<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1986

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,  
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	forze di polizia» (1851) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>PRESIDENTE</b> .....	Pag. 4, 9
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	PAVAN (DC), relatore.....	4
Assegnazione.....	3	TARAMELLI (PCI).....	5
<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>		BIGLIA (MSI-DN).....	6
Approvazione di documenti.....	4	MILANI Eliseo (Sin. Ind.).....	7
<b>GOVERNO</b>		GARIBALDI (PSI).....	7
Trasmissione di documenti.....	4	* BARSACCHI, sottosegretario di Stato per l'interno.....	8
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		«Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria» (1852):	
<b>Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:</b>		<b>PRESIDENTE</b> .....	9
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle		PAGANI Maurizio (PSDI), relatore.....	9
		TARAMELLI (PCI).....	10
		BIGLIA (MSI-DN).....	11
		SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.....	12
		PASQUINO (Sin. Ind.).....	13

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari» (1830) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE.....	Pag. 13, 14
COSTA (DC).....	13
GUALTIERI (PRI).....	14
* DE TOFFOL (PCI).....	14
SCLAVI (PSDI).....	18
ROSSANDA (PCI).....	20
* PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.....	22
DEGAN, ministro della sanità.....	23

**INTERROGAZIONI****Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE.....	25
SANTALCO (DC).....	25
* PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.....	25

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1830:**

PRESIDENTE.....	Pag. 25 e passim
NOCI (PSI).....	25
DI LEMBO (DC).....	34 e passim
DEL PRETE (MSI-DN).....	36
GARIBALDI (PSI).....	38 e passim
MARGHERITI (PCI).....	38 e passim
* PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.....	39 e passim
CONSOLI (PCI).....	40
CALICE (PCI).....	45
GUALTIERI (PRI).....	49, 51
COSTA (DC).....	50
DEGAN, ministro della sanità.....	50, 69
SCLAVI (PSDI).....	72

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio.....	72
Interrogazioni da svolgere in Commissione..	82

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986**

82

## Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Cassola, Cerami, Cimino, Covi, De Martino, Di Nicola, Falcucci, Lipari, Scardaccione, Valiani.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3069-bis. — «Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.A."» (Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 5 del disegno di legge C. 3069) (436-B-bis) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

### Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti:

— in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.A."» (Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 5 del disegno di legge C. 3069) (436-B-bis) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — PECCHIOLI ed altri. — «Indizione di un referendum consultivo sulla produzione di energia elettrica da impianti nucleari» (1853), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17

febbraio 1986, con Atto finale e dichiarazioni ad esso allegate» (1751), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, della 7<sup>a</sup>, della 9<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup>, della 11<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

#### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

PRESIDENTE. La 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha trasmesso, in data 28 maggio 1986, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 48, comma sesto, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla politica industriale (*Doc. XVII, n. 3*).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

#### **Governo, trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 giugno 1986, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 9 maggio 1986 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### **Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell' articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia» (1851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

«Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria» (1852)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1851 riguarda la conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, concernente la proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia.

Sappiamo che, in base all'articolo 114 della legge n. 121, è stato sancito il divieto, per gli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza, di iscriversi ai partiti politici. Nel medesimo articolo si era stabilito tale divieto fino all'emanazione della nuova disciplina relativa all'iscrizione ai partiti politici delle categorie di cui all'articolo 98 della Costituzione. Per la verità, era stato posto il termine di un anno per la definizione di questa materia, ma successivamente, con diversi disegni di legge, si è prorogato dal 1981 ad oggi questo divieto che scadeva precisamente il 24 aprile scorso. Pertanto, il Governo ha ritenuto doveroso adottare il decreto-legge in esame.

Ora, per la verità, sarebbe stato preferibile un disegno di legge ordinario, anziché un decreto-legge, come è stato fatto negli anni passati, essendovi il tempo sufficiente per esaminarlo.

Inoltre, la 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali della Camera, che ha all'esame il cosiddetto «disegno di legge Mammi» (atto Camera n. 254), che intende regolamentare l'intera materia dei limiti di iscrizione ai partiti politici per le categorie previste dall'articolo 98 della Costituzione, non ha concluso i suoi lavori. Quindi, sarebbe stato opportuno presentare per tempo un disegno di legge ordinario.

Resta comunque il fatto che il 24 aprile scorso scadeva il termine in questione e ciò avrebbe determinato la possibilità di iscrizione ai partiti politici, senza una normativa in materia, e questo sarebbe stato un precedente veramente grave. Quindi, l'urgenza e la necessità di un decreto-legge esistono. La Commissione affari costituzionali del Senato, a maggioranza, ha pertanto ritenuto di proporre all'Assemblea il riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza, di cui all'articolo 78 del nostro Regolamento. (*Interruzione del senatore Carmeno*).

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, intervengo per esprimere un giudizio severamente negativo nei confronti di questo provvedimento, della legittimità costituzionale del quale noi dubitiamo fortemente non soltanto per quanto riguarda l'articolo 77 della Costituzione, perchè neppure lo sforzo compiuto dal relatore può dimostrare che ci troviamo di fronte ad un fatto imprevedibile in seguito al quale si è palesata la necessità di ricorrere ad un decreto. Infatti, il dubbio più forte che noi nutriamo circa la legittimità costituzionale del provvedimento nasce dal fatto che si ricorre ad un decreto per una materia che è regolata — come è stato ricordato — dall'articolo 98, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale solo con legge si possono stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Quindi, a mio parere, la norma costituzionale prescrive in modo chiaro che deve essere riservata in modo assoluto alla legge la regolamentazione di tutta la materia.

In questo caso, invece, ci troviamo di fronte ad un decreto che non soltanto non ha i presupposti dell'urgenza — visto che sono ben cinque anni ormai che si deve provvedere a dare soluzione al problema — ma che, per di più, va ad invadere una sfera che dovrebbe essere regolata con legge essendo

assoluta la riserva di legge sancita dalla Costituzione. Tant'è vero che lo stesso relatore, pur sostenendo la sussistenza dei presupposti, ha riconosciuto che sarebbe stato preferibile ricorrere, come per il passato, ad una ulteriore proroga, ma attraverso un normale disegno di legge. Ma la cosa che anche mi sembra grave è che si continui a mantenere una sola categoria, quella degli agenti e dei funzionari di polizia, fra quei soggetti che sono previsti al terzo comma dell'articolo 98, in una condizione di discriminazione, quando lo stesso articolo 114 della legge 10 aprile 1981, n. 121, stabiliva sì che questi non potevano iscriversi a partiti politici e, quindi, godere di tutti i diritti dei cittadini italiani, ma lo stabiliva per un solo anno, specificatamente indicato, in attesa di una normativa generale. Quindi, quell'anno di divieto veniva considerato come un termine straordinario e provvisorio. Ebbene, dal 1981, anno dopo anno, si è fatto ricorso allo strumento delle proroghe.

Desidero, quindi, insistere sul fatto che, nel caso specifico, si colpisce soltanto una categoria e che se non si procede all'approvazione di quella normativa generale si viola, l'articolo 49 della nostra Costituzione e la norma che garantisce i diritti civili e politici a tutti i cittadini. Quindi, nel momento stesso in cui si introdusse la norma che ho poc'anzi richiamato, si riconobbe anche l'urgenza di provvedere all'adozione di una normativa di carattere generale. In questo caso specifico si è giunti, invece, addirittura all'emissione di un decreto e per giustificare ciò non vale dire che l'altro ramo del Parlamento sta esaminando un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che vede come primo firmatario l'onorevole Mammi, perchè dal 1981 ad oggi il Governo aveva il dovere di provvedere, mentre non vi è stata alcuna iniziativa da parte sua.

Si ricorre quindi ancora ad una proroga con decreto, dopo che questa Aula, a maggioranza, ha approvato un decreto nel quale si diceva che non si sarebbe più potuto ricorrere a proroghe nel caso di misure provvisorie come è nella fattispecie specifica. Si era detto che l'amministrazione non avrebbe più potuto ricorrere al decreto-legge per proro-

ghe, mentre ci troviamo di fronte a un comportamento che disattende lo stesso decreto approvato, di fronte ad un decreto-legge che non corrisponde ai presupposti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione e, a mio parere, di fronte a un decreto che solleva forti dubbi — io ritengo che sia illegittimo — per quanto riguarda i contenuti stessi, previsti dall'articolo 98, comma terzo, della Costituzione.

Per queste ragioni riteniamo di non poter concedere il nostro assenso, ma esprimiamo un voto negativo anche in segno di protesta per il modo con cui si affrontano questi problemi, che interessano la sfera dei diritti dei cittadini che non può essere appunto limitata mediante decreto-legge.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Svolgerò brevemente tre considerazioni. La prima è la seguente: come già osservato in altre occasioni da parte nostra non ravvisiamo l'utilità di quelle norme del Regolamento che impongono una votazione preliminare circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità dei decreti-legge, allorchè questi giungano in Senato in seconda lettura, cioè siano stati oggetto di votazione analoga da parte della Camera dei deputati. Questo perchè, anche se si arrivasse ad una votazione negativa circa la sussistenza di detti presupposti, tuttavia, a nostro modo di vedere, rimarrebbe il dovere di questo ramo del Parlamento di pronunziarsi su un testo su un disegno di legge che proviene dall'altro ramo del Parlamento. E dunque, a nostro modo di vedere, questo esame sarebbe inconcludente. Ma tant'è: le norme del Regolamento sono quelle che sono e vanno rispettate: è bastato questo breve accenno per ricordare la nostra posizione sull'argomento.

Passando alla seconda argomentazione, va detto che, a nostro avviso, il provvedimento non presenta quell'aspetto di illegittimità costituzionale che testè veniva denunciato, visto che una norma della Costituzione prevede espressamente che con legge possa esse-

re limitato il diritto di iscrizione ai partiti politici, anche per le categorie qui prese in esame. Non condividiamo inoltre la considerazione testè espressa, secondo la quale, allorchè nella Carta costituzionale sia scritto «per legge», debba leggersi «da parte del Parlamento». Infatti la Carta costituzionale, quando ha voluto indicare l'obbligatorietà dell'intervento del Parlamento, lo ha fatto espressamente, come nel caso dell'articolo 77: nella fattispecie prevista dall'articolo 77 non è consentito alcun altro provvedimento, pur avente forza di legge, che sostituisca la deliberazione del Parlamento. In tutti gli altri casi di riserva di legge nulla toglie che il Governo possa esercitare la funzione legislativa nei casi previsti dall'articolo 77. Quindi non siamo fuori dal campo di applicazione dell'articolo 77: il contenuto dell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione non porta questa disciplina al di fuori della potestà legislativa del Governo, laddove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 77.

Terza ed ultima considerazione: a nostro modo di vedere, nella fattispecie ricorrono questi presupposti, perchè è un fatto che la disciplina vigente stava per scadere il 24 aprile, cioè il 24 aprile scadeva il divieto di iscrizione ai partiti politici e se il Governo non fosse intervenuto con un decreto-legge trattandosi di una situazione di urgenza e di necessità, si sarebbe creata la possibilità per questi soggetti, in riferimento ai quali è in esame una disciplina che esclude, nell'ambito dell'articolo 98 della Costituzione, questo diritto, di trovarsi in situazioni giuridiche tali per cui il rimuoverle sarebbe stato oltremodo difficile. Infatti, sarebbe stato difficile incidere su un diritto politico già acquisito, quello cioè dell'iscrizione ad un partito politico, essendo la iscrizione già avvenuta.

Rimane fermo che nessuno si può nascondere dietro alla forma, cioè all'iscrizione ad un partito politico la quale di per sè determinerebbe una minore imparzialità del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblici servizi, in quanto non può essere la semplice iscrizione a determinarne la parzialità: si può essere parzialissimi e faziosissimi anche senza essere iscritti ad un partito politico.

Tuttavia, la norma della Costituzione ha indicato questo estremo dell'iscrizione, prevedendo, tassativamente, che possa per legge essere vietata tale iscrizione. Pertanto, visto che il Parlamento impiega tempi lunghi per decidere sull'argomento, ma tuttavia in varie occasioni ha stabilito il principio del divieto dell'iscrizione, bene ha fatto il Governo ad avvalersi della facoltà — e noi obiettivamente lo riconosciamo — di ricorrere al decreto per riconfermare il divieto.

Desidero aggiungere che il testo originario del decreto-legge, a nostro modo di vedere, era più soddisfacente di quello risultante dalle modifiche apportate dalla Camera. Infatti, la Camera ha voluto sottolineare che il divieto vige solo per un anno; ha voluto cioè sottolineare la provvisorietà della disciplina e questo — dal momento che prima ancora che termini l'anno potrebbe intervenire la normativa definitiva — accentua quel carattere di provvisorietà che si confà ad un decreto-legge e che ne richiama i presupposti di urgenza e di necessità, per il cui riconoscimento il Movimento sociale italiano voterà a favore.

MILANI ELISEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, voteremo contro i presupposti di necessità e di urgenza di questo decreto con motivazioni che si raccordano con quelle espresse dal Partito comunista.

Ho seguito l'intervento svolto dal senatore Biglia il quale ha fatto riferimento a leggi che in qualche modo spingerebbero nella direzione indicata dal Governo. In realtà le cose non stanno così. Abbiamo due leggi: una legge che riguarda la riforma della polizia e una legge di principio sulla disciplina militare. Nell'ambito della legge di riforma della polizia non ho dubbi che, in attesa di una regolamentazione generale che ha a che vedere con certi apparati dello Stato, sia stata introdotta una norma temporanea — allora si diceva per sei mesi — secondo la quale non è consentito agli agenti di pubblica sicurezza di iscriversi ai partiti politici.

Ma la legge di principio sulla disciplina militare, invece, affronta la questione in termini diversi. In sostanza, nella legge di principio sulla disciplina militare, allorchè ci siamo trovati a dare una definizione di questo problema, si è un po' fatto finta che la questione non esistesse e quella legge ha risolto la questione non indicando il divieto di iscrizione a partiti politici (ma neanche affermando esplicitamente la possibilità di iscriversi). La norma comunque sancisce la possibilità per gli appartenenti alle forze armate di partecipare alla vita dei partiti politici.

Questa è la norma alla quale anche noi dobbiamo fare riferimento ed è una risposta in un certo senso ambigua ma positiva, per gli appartenenti alle forze armate, data durante l'approvazione di questa legge. A questo punto noi non possiamo ritornare indietro. Se allora è stato espresso questo giudizio, se sull'onda di questa decisione non abbiamo avvertito nella sostanza una situazione tale da imporre oggi una modifica di quella legge, in quanto non sono stati registrati inconvenienti che in un certo modo hanno leso un diritto che è anche degli appartenenti delle forze armate, non vi è dubbio che questo tentativo di imporre per certi apparati dello Stato tale divieto rappresenta un passo indietro inaccettabile.

Per questi motivi, onorevole Presidente, il mio Gruppo politico respingerà questa richiesta.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, stiamo discutendo un problema del quale il Parlamento si è occupato per ben quattro volte nonostante che durante la discussione della legge di riforma della polizia, quando è stato affrontato questo argomento, non sia stato risolto e lo si è rinviato ad una sistematica complessiva riferita a categorie di pubblici dipendenti, quali quelli della polizia, militari di carriera, magistrati, agenti consolari e diplomatici all'estero. Il problema era spinoso. Si deve tener conto che il divieto di iscrizione ai

partiti politici è nato nel 1945 in seguito ad un decreto luogotenenziale per una parte soltanto del paese, che stava per essere liberata, in antitesi alle posizioni generalizzate del Partito fascista il quale voleva che i propri dipendenti fossero comunque titolari della tessera del partito. Questa posizione antitetica a quella impostazione generalizzata era abbastanza comprensibile nel particolare momento storico in cui è intervenuta. Mi rendo perfettamente conto che sto ponendo una questione di merito però mi sembra che in questa sede il problema sia stato posto in maniera impropria. Oggi si deve decidere se esiste questa condizione di straordinaria necessità ed urgenza. La questione di merito verrà affrontata in un momento successivo se quest'Aula riterrà di dover riconoscere la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza; comunque, ritengo che sia abbastanza improprio riconoscere per tale provvedimento l'urgenza dopo che per quattro anni lo si reitera. Ciò potrebbe far pensare che non esista tale urgenza, anche se in effetti bisogna dire che il Governo si è trovato nella condizione di dover intervenire con un provvedimento di questo tipo, anche se ripetitivo.

Infatti, il Governo ha avuto modo di esprimere, in una recente occasione, in una questione di estrema delicatezza come questa e di fronte ad una disposizione di impegno politico del costituente, l'esigenza che il Parlamento e le forze politiche affrontino globalmente tale questione e nell'ottica, che non può essere solo di maggioranza o solo del Governo, di una valutazione globale delle forze politiche per la delicatezza stessa del problema complessivo. Personalmente debbo esprimere molte perplessità sull'opportunità di approvare ulteriormente questa proroga anche se sono dell'avviso che questa è un'occasione che consente una reale riflessione del Parlamento sul problema nel suo complesso, al fine di non dare un segnale di discriminazione nei confronti di una categoria, quella delle forze di polizia, ovvero di non fare una dichiarazione di disimpegno di fronte a un problema reale, tanto che il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio di alcuni giorni fa alle Camere riunite, ha invitato il

Parlamento a riflettere sulla opportunità di assicurare a strutture essenziali dello Stato una condizione di obiettività, di presunzione di distacco dalla lotta politica, per garantire ai cittadini maggiore serenità, obiettività e rispetto nei confronti delle istituzioni.

Per queste ragioni riteniamo opportuno riconoscere la sussistenza dei presupposti. Ovviamente l'Aula è sovrana nella valutazione di merito. Tuttavia mi auguro che dall'esame del merito scaturiscano una indicazione e una espressione di volontà nel senso di risolvere finalmente questo problema perchè non si possono discriminare le forze di polizia rispetto ad altre importanti strutture statuali che pure il costituente aveva considerato meritevoli di attenzione ai fini di eventuali limiti nell'esercizio del diritto di iscrizione ai partiti politici.

*BARSACCHI, sottosegretario di Stato per l'interno.* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

*BARSACCHI, sottosegretario di Stato per l'interno.* Onorevoli colleghi, prendo la parola brevemente perchè avremo occasione di approfondire il discorso se saranno riconosciuti i requisiti costituzionali. Debbo dire ai colleghi che giustamente hanno fatto alcune osservazioni in merito al fatto che il Governo è stato costretto negli anni precedenti a procedere non attraverso disegni di legge, ma attraverso decreti-legge, che proprio in quest'Aula, rispondendo a interrogazioni presentate da vari colleghi in merito a questo specifico problema, feci presente che il Governo aveva dichiarato la sua disponibilità a far sì che la Camera dei deputati esaminasse il provvedimento che era stato presentato dall'onorevole Mammi ed altri. Infatti, dopo la discussione che avvenne in quest'Aula, ne fu richiesta, per conto del Governo, l'iscrizione all'ordine del giorno della 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali della Camera. Il presidente della Commissione affari costituzionali iscrisse il disegno di legge all'ordine del giorno.

A nome del Governo, dichiarai la disponibilità del Governo stesso e l'urgenza di di-

scutere compiutamente il disegno di legge che era stato presentato dall'onorevole Mammi ed altri, esprimendo anche una valutazione positiva, sempre a nome del Governo. Visto che la discussione andava per le lunghe perchè, come tutti i colleghi sanno, su questo problema molto delicato non vi era unanimità di indirizzi, il Governo è stato costretto, alla scadenza del termine, a provvedere con decreto.

In merito, poi, alle considerazioni fatte sul problema della eventuale riserva di legge, mi permetto di far presente ai colleghi che, come ho avuto modo di dire anche alla Camera dei deputati, nella materia oggetto di riserva debbono ritenersi ammissibili sia la delegazione legislativa che il ricorso al decreto-legge. Infatti nella espressione «legge» debbono considerarsi ricomprese non solo la legge in senso formale, ma anche gli atti con forza di legge, cioè i decreti-legge e quelli con valore di legge, cioè i decreti delegati.

Mi permetto di far presente ai colleghi che le considerazioni che ho brevemente esposto trovano appoggio nella più autorevole e prevalente dottrina. C'è, infatti, una specifica sentenza della Corte costituzionale, la n. 184 del 12 giugno 1974, dove si dice che «è pacificamente ammesso ed è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che la parificazione alle leggi formali degli atti aventi forza di legge, tra i quali certamente rientra il decreto-legge, abilita tali atti ad incidere validamente, al pari delle leggi, nelle materie a queste riservate».

Queste sono le brevissime considerazioni che desideravo esprimere, eventualmente per poter intervenire in seguito nel merito. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1851.

**Sono approvate.**

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233,

recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria».

Ha facoltà di parlare il relatore.

**PAGANI MAURIZIO, relatore.** Signor Presidente, la conversione in legge del decreto-legge n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, nonché disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, viene richiesta per adeguare la normativa di queste società alle necessità attuali. Occorre ricordare che tali società sono regolate dalla legge n. 1966 del 1939 ed è quindi del tutto evidente che non sono conformi alle mutate condizioni del mondo finanziario, cosicché hanno progressivamente ampliato la loro sfera di attività tanto da operare, anche in modo molto incisivo, nel settore dell'intermediazione finanziaria, non bancaria, in particolar modo con lo svolgimento, in nome proprio ma anche per conto altrui, dell'attività e della gestione di valori mobiliari. Ciò in realtà porta queste società a svolgere funzioni che travalicano i limiti dell'attività delle società stesse e rendono quindi necessaria una disciplina organica della materia.

In particolare va rilevato che il Parlamento ha recentemente normato la disciplina dei fondi di investimento mobiliare. Orbene, fra le due situazioni abbiamo posizioni di conflittualità. Nell'attesa dell'emanazione di una nuova organica disciplina del settore, il Governo ha ritenuto opportuno emanare questo decreto-legge per risolvere le questioni più urgenti.

L'articolato è composto da 6 articoli. L'articolo 1 disciplina l'assoggettamento delle società alla liquidazione coatta amministrativa.

All'articolo 2 si estende alle società del gruppo di cui fa parte la società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa l'istituto della liquidazione coatta. All'articolo 3 si prevede la conversione nella liquidazione coatta amministrativa delle procedure di fallimento in corso. L'articolo 4 per gli enti di gestione fiduciaria stabilisce la so-

sensione del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio di attività. Quindi, in buona sostanza, con il decreto si dispone la fine di questo tipo di enti, in quanto non si consente più che siano rilasciate ulteriori autorizzazioni.

L'articolo 5 — su cui ritorneremo — dispone l'estensione di taluni poteri della CONSOB alle società fiduciarie, con esclusione degli istituti di credito. L'articolo 6, infine, stabilisce il carattere transitorio di queste disposizioni.

In linea generale la Commissione rileva, signor Presidente, che mentre all'apparenza la disciplina potrebbe non sembrare oggetto di una decretazione d'urgenza, si tratta di una materia finanziaria in cui può essere opportuno lasciare poco spazio di adeguamento alla nuova normativa agli operatori del settore. Quindi molto spesso sono necessarie, come in questo caso, decisioni rapide e tempestive, soprattutto se poniamo mente a quanto accaduto negli ultimi periodi e sta accadendo tuttora nel settore delle intermediazioni mobiliari.

Le Commissioni giustizia e industria, nell'espressione del loro parere, hanno rilevato che i presupposti di urgenza non sussistono per l'articolo 5 in quanto esso tende in sostanza ad avviare una disciplina unitaria dei controlli su tutto il mercato mobiliare affidandola alla CONSOB che si troverebbe in tal modo ad operare anche al di fuori dell'ambito dei valori quotati in borsa.

Do lettura di parte del parere delle Commissioni 2ª e 10ª riunite: «Si tratta, quindi, di materia assai complessa e delicata su cui da tempo si è avviato un confronto anche in sede parlamentare da cui non sono emerse ancora soluzioni definitive. Così nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame del provvedimento introduttore la disciplina dei fondi di investimento mobiliare, dopo lungo dibattito si convenne, alla Camera dei deputati, di stralciare la disposizione con cui si delegava il Governo ad intervenire organicamente nella materia. Comunque l'articolo 5 non è strettamente legato alle finalità del decreto-legge da convertire dacchè già da ora, in base all'articolo 13 della legge n. 77 del 1983,

alla CONSOB sono attribuiti compiti di controllo sulle fiduciarie».

Il parere delle Commissioni 2ª e 10ª riunite è stato fatto proprio dalla 1ª Commissione per cui, in buona sostanza, concludo esprimendo, così come si è espressa la 1ª Commissione a maggioranza, il parere favorevole al riconoscimento delle condizioni di urgenza per il decreto-legge, fatta eccezione per l'articolo 5 su cui permangono dubbi che spetterà eventualmente all'Aula sciogliere.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, annuncio l'astensione del nostro Gruppo su questo decreto con il quale si introducono anche delle misure urgenti per tentare di ridurre il danno procurato ad una serie di risparmiatori che sono stati truffati da determinati intermediari.

D'altra parte con questo decreto-legge si cerca di dare una normativa che può essere considerata a regime se il decreto verrà convertito. Come sempre anche per questa normativa ci si domanda se quello in questione è proprio un fatto esploso in questi ultimi tempi, prendendo per buone — credo occorra farlo — le cose dette ieri dal ministro Visentini alla Camera dei deputati, che a proposito degli intermediari ha affermato: «Si espandono e si sovrappongono al di fuori di ogni disciplina giuridica, del resto assai scarsa e arcaica anche per gli intermediari tradizionali e riconosciuti, intermediari di ogni tipo, e al moltiplicarsi dei soggetti si accompagna la inspiegabile indifferenza di chi istituzionalmente ha il compito di tutelare il risparmio».

Evidentemente le cose dette dal ministro Visentini confermano che vi è stata indifferenza e non si è provveduto da parte di chi in primo luogo era competente; tuttavia non si capisce bene a chi si riferiva il Ministro, visto che è anche lui che deve sovraintendere e ha una funzione rilevante nel controllo e nella difesa del risparmio.

Quindi, non riteniamo opportuno portare avanti una disciplina normativa complessiva attraverso un decreto-legge per una materia così delicata, nè ci pare comunque che possa essere accolta l'osservazione del relatore, cioè che, trattandosi di materia finanziaria, occorre provvedervi in tempi stretti. Questa è materia diversa rispetto a quelle che potevano giustificare l'adozione di decreti-legge che dovevano bloccare, sì, tariffe o aumenti di prezzi; è una materia, questa, alla quale sicuramente occorre provvedere con rapidità, ma a noi sembra che affrontare una materia così delicata con un decreto-legge sia rischioso per quanto riguarda la possibilità di predisporre una normativa effettivamente ponderata, studiata e adeguata alle necessità.

D'altra parte, comprendiamo che vi è anche il tentativo di ridurre il danno per risparmiatori che sono stati coinvolti in alcune vicende recenti. Pertanto, non possiamo dare il nostro assenso al decreto-legge e quindi ci asterremo dal voto su questo provvedimento.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano è contrario a riconoscere la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per questo decreto-legge.

Non ci si vorrà tacciare di faziosità visto che poco fa, invece, per altro provvedimento abbiamo riconosciuto la sussistenza di tali presupposti.

In questo caso, le argomentazioni sono le stesse, anche se rovesciate. L'articolo 77 della Costituzione riconosce al Governo la potestà di esercitare la funzione legislativa soltanto in casi straordinari di necessità e di urgenza; in tali casi il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge immediatamente, ma tale avverbio va inteso per il decorso dei 60 giorni entro cui il Parlamento deve convertirli in legge. Cioè, questo è il metro di paragone per verificare se esista o meno la necessità e l'urgenza.

Quando, invece, si tratta di un provvedimento che può benissimo essere adottato o entrare in vigore dopo i 60 giorni, cioè dopo quel lasso di tempo che la Costituzione assegna al Parlamento per approvare un disegno di legge di conversione in legge di un decreto-legge, quando un provvedimento è destinato ad entrare in vigore dopo la scadenza dei 60 giorni, siamo fuori dal caso di necessità e di urgenza di adottare con efficacia immediata un provvedimento avente forza di legge.

Poichè nella relazione di presentazione e anche in quella che è stata svolta in quest'Aula dal relatore della Commissione non risulta quali siano i motivi per cui si debba necessariamente intervenire con efficacia immediata, e quindi prima ancora che decorrano i 60 giorni di tempo che la Costituzione assegna al Parlamento per l'approvazione di un disegno di legge di conversione, questi motivi dobbiamo cercarli da noi stessi, senza però trovarli.

Infatti, in questo provvedimento troviamo norme che sono di diritto processuale ma anche di diritto sostanziale, norme che sono dirette a scegliere, per questo tipo di società fiduciarie di revisione, se mantenere la procedura concorsuale di fallimento o se invece sostituirla con quella di liquidazione coatta amministrativa.

Certamente è un problema degno di essere studiato; potrebbe anche essere opportuna la scelta che il Governo intende proporre. Tuttavia, non si capisce perchè si propone una scelta di questo genere, che è fondamentale in quanto ai creditori privati competono diritti ben diversi nel caso del fallimento e nel caso della liquidazione coatta amministrativa; non si comprende l'urgenza di dover decidere con un provvedimento immediato, senza neanche dare al Parlamento i 60 giorni di tempo per approvare un disegno di legge ordinario.

Inoltre, tenete presente che, dopo l'articolo 1 che enuncia tale principio, vi è l'articolo 2, dove si stabilisce addirittura un principio che è in aperto contrasto con le norme del nostro ordinamento, cioè si stabilisce che per queste società di revisione, che sono società

di capitali, la stessa società controllante può essere dichiarata in stato di insolvenza se viene dichiarata in stato di insolvenza la società controllata. E in cosa consiste l'inversione di un principio fondamentale del nostro ordinamento? Consiste nel fatto che, pur trattandosi di società di capitali, si verifica il fatto che un socio in una società di capitali viene ad essere esposto illimitatamente, come se fosse un socio illimitatamente responsabile. Basta guardare il primo comma dell'articolo 2, al numero 1, per constatare che le società controllate sono dichiarate anch'esse in stato di insolvenza e, anche se non esiste lo stato di insolvenza, vengono anch'esse assoggettate alla disciplina di liquidazione coatta amministrativa, cioè ad una disciplina che presuppone lo stato di insolvenza. Si tratta, quindi, proprio della violazione di uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento in materia. Si ha, cioè, una procedura concorsuale anche laddove non c'è lo stato di insolvenza. Infine, si aggiunge, nell'ultima parte del quarto comma dello stesso articolo 1, che possono essere esercitate, anche mancando lo stato di insolvenza, le azioni revocatorie nei confronti di coloro che hanno contrattato o hanno avuto rapporti con queste società.

Si tratta, quindi, di una disciplina che non soltanto non ha nulla di urgente, non soltanto non presenta alcun requisito tale da richiederne l'applicazione in questi 60 giorni — si poteva benissimo attendere l'esito di un disegno di legge ordinario che avrebbe consentito di meglio ponderare la questione — ma che addirittura, a causa del fatto che il provvedimento è stato predisposto in fretta, viene a stravolgere i principi fondamentali del nostro ordinamento in quanto il provvedimento pone i creditori in una situazione diversa, violando così il principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Infatti, nel caso di creditori di una società che, magari anche a loro insaputa, controlla una società fiduciaria che poi viene dichiarata in stato di insolvenza, si dispone che questi creditori di una società, che non è in uno stato di insolvenza e che non può essere dichiarata fallita, siano convogliati nel carro della società controllata, in violazione

dei principi che regolano la limitazione di responsabilità nel caso delle società di capitali. Quindi, mancano i presupposti di necessità e di urgenza e addirittura si approfitta di una supposta urgenza per stravolgere alcuni principi del nostro ordinamento giuridico. Inutile dire che tutto questo risponde ad una necessità che forse non si è avuto il coraggio di denunciare, cioè alla necessità di intervenire in materia per una legge che è quasi un «legge fotografia». Ora, noi riteniamo che operare in questo modo senza dichiararlo apertamente non sia corretto. Infatti, se ci fosse stato detto che si era adottata la forma del decreto-legge perchè si intendeva porre rimedio ad una determinata situazione concreta e che per quella determinata situazione concreta la procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa offriva più garanzie rispetto alla procedura fallimentare, avremmo potuto anche esaminare meglio tanto il merito quanto la sussistenza dei presupposti. Ma non si è avuto il coraggio di dirlo, proprio perchè questa legge non serve affatto a tutelare maggiormente i creditori di quei gruppi che hanno dato loro delle delusioni, ma a stravolgere, invece, le norme del nostro ordinamento giuridico, norme che comprendono anche la legge bancaria e che consentirebbero, quindi, anche degli interventi quando la raccolta di risparmio esula da quanto la legge bancaria consente a quegli enti che banche o istituti bancari non sono.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo la parola unicamente per sottolineare come il relatore abbia ampiamente motivato le ragioni di necessità e di urgenza di questo decreto-legge. Desidero dire, in particolare, che proprio a tutela di quei creditori ai quali il senatore Biglia faceva riferimento, si è inteso emana-

re con urgenza il provvedimento di cui si discute.

Mi limito unicamente a porre in rilievo una osservazione, naturalmente rimettendomi del tutto all'Assemblea per le decisioni al riguardo. Il relatore ha fatto presente, a nome della Commissione, di non ritenere sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza relativamente all'articolo 5 del decreto-legge. Vorrei far presente che l'articolo 5 estende i poteri della CONSOB per tutelare gli utenti di questi particolari contratti nel campo finanziario; l'estensione dei poteri della CONSOB in qualche modo è stata prevista da parte del Governo in questo testo proprio per evitare che si ripetano esperienze negative e drammatiche come quelle cui purtroppo siamo stati costretti a far fronte con questo decreto-legge.

Ho voluto fare questa breve osservazione, non solo per motivare questo articolo e non solo per sottolinearne i motivi di necessità e urgenza, ma anche per offrire un ulteriore elemento di riflessione a questa Assemblea al fine dell'individuazione, anche in questo articolo, dei motivi sui quali siamo chiamati a deliberare. *(Commenti del senatore Marchio).*

**PRESIDENTE.** Sulla base delle considerazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo, propongo che la votazione delle conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1852, avvenga per parti separate, nel senso di procedere alla votazione delle predette conclusioni in ordine all'articolo 5 del decreto-legge n. 233 e successivamente in ordine alla restante parte del decreto-legge.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti le conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine all'articolo 5 del decreto-legge n. 233.

**Sono approvate.**

Metto ai voti le conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alle restanti parti del decreto-legge n. 233.

**Sono approvate.**

**PASQUINO.** Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Sono approvate.**

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari» (1830) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», già approvato dalla Camera dei deputati.

**COSTA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COSTA.** Le Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> questa mattina, poco dopo le ore 13, hanno deciso, con votazione a maggioranza, di nominare un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti che sono stati presentati: 29 emendamenti circa, alcuni presentati dai relatori e alcuni presentati dal Governo.

Il comitato ristretto si è autoconvocato alle ore 14 circa ed ha terminato il lavoro alle ore 16,30 senza aver avuto la possibilità di portare a conoscenza delle Commissioni riunite il risultato dell'esame degli emendamenti.

Pertanto, noi ci troviamo a dover esaminare in Aula, senza avere il parere delle Commissioni, alcuni emendamenti presentati e formalizzati con le firme di otto senatori oltre a quelli presentati dal Governo. Ci troviamo, quindi, in una situazione particolare secondo il Regolamento perchè non siamo portatori della volontà della maggioranza delle Commissioni riunite.

Credo — non sono un esperto conoscitore del Regolamento — che, giunti a questo punto, si possa dare la parola agli iscritti nella discussione generale, riservandoci noi relatori di intervenire allorchè si entrerà nel merito degli emendamenti presentati. Ritengo che sia questa la procedura da seguire.

Faccio, inoltre, presente, signor Presidente, che siamo a poche ore dalla scadenza del decreto-legge che scade appunto il 13 giugno.

CARMENO. Ci sono 48 ore di tempo!

COSTA. Certo, in 48 ore possiamo fare tante cose: possiamo stare qui e continuare ininterrottamente questa notte, domani, dopodomani...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per la ragione, peraltro ineccepibile, che il decreto scade il giorno 13, l'Assemblea deve pronunciarsi su di esso, conformemente alla decisione presa nella seduta del 5 giugno.

Mi pare, quindi, che il suggerimento del senatore Costa, che è relatore alle Commissioni e non all'Assemblea in quanto le Commissioni non hanno concluso i loro lavori, si possa accogliere. Iniziamo la discussione generale, nel frattempo si distribuiscono gli emendamenti opportunamente verificati dal punto di vista della copertura finanziaria e dal punto di vista della loro proponibilità. Iniziamo, dunque, la discussione del disegno di legge e poi procederemo all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Toffol. Ne ha facoltà.

DE TOFFOL. Signor Presidente, onorevoli colleghi...

GUALTIERI. E la discussione delle mozioni in ordine all'incidente di Chernobyl quando verrà svolta?

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, la discussione delle mozioni e lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni su ef-

fetti e conseguenze dell'incidente di Chernobyl sono all'ordine del giorno, ma dopo la discussione del disegno di legge n. 1830.

GUALTIERI. Signor Presidente, ho avuto una comunicazione della Segreteria — l'ho trovata sul tavolo — che diceva che questo argomento oggi non veniva discusso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato diramato e distribuito ed è nel senso nel quale noi stiamo procedendo. Probabilmente c'è stato un malinteso. Dopo la discussione di questo provvedimento riprenderemo la discussione delle mozioni e lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni in ordine all'incidente di Chernobyl.

CARMENO. C'è una forzatura per una rivalsa. Quando vengono presentati determinati emendamenti capovolgendo tutto, come la volete chiamare?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Toffol.

DE TOFFOL. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi alla nostra attenzione c'è il disegno di legge n. 1830 che, come tutti noi sappiamo, stabilisce le misure urgenti in materia di prevenzione e di repressione delle sofisticazioni e delle frodi alimentari. È un argomento estremamente delicato in quanto la preoccupazione dell'opinione pubblica è molto forte di fronte alle frodi nel campo alimentare. Tale preoccupazione si è notevolmente accentuata dopo gli eventi legati alla presenza, nel nostro paese, di una forte quantità di vino contenente una percentuale di metanolo largamente superiore a quella prevista dalla legislazione vigente e addirittura letale. Come sappiamo infatti si è determinato il decesso di 24 persone e in misura più o meno grave sono state colpite altre decine di consumatori di vino. Ciò è quanto ufficialmente si è potuto verificare ma la dimensione vera del danno probabilmente non la sapremo mai.

È grave che alla conoscenza della frode di così gravi, vaste e drammatiche proporzioni

non si sia addivenuti attraverso il regolare controllo e l'azione preventiva e repressiva dei centri preposti a tale attività. Soltanto dopo il decesso di una persona a Milano e la ricerca di un medico sugli avvelenamenti, si sono casualmente conosciuti i fatti e si è cominciato ad indagare su quanto stava avvenendo nel campo vinicolo. Nonostante l'iniziale sottovalutazione dei Ministri competenti, le dimensioni della frode sono apparse subito in tutta la loro gravità. Certamente la frode perpetrata con l'utilizzazione del metanolo rappresenta un fatto eccezionale ma non rappresenta un fatto eccezionale la presenza di sofisticazioni di varia natura nel campo alimentare, sofisticazioni e frodi attuate da persone senza scrupoli a danno dei consumatori sia dal punto di vista degli interessi economici sia degli interessi sanitari. Un danno altrettanto rilevante lo hanno subito e lo subiscono i produttori agricoli, i commercianti gli industriali trasformatori onesti i quali subiscono una concorrenza sleale e possono essere coinvolti in una immagine negativa pur non avendo nulla da spartire con gli imbrogliatori.

Vanno quindi respinti i giudizi sommari e le semplificazioni di chi afferma che, tanto, sono tutti uguali. Siamo dell'opinione che la stragrande maggioranza di coloro i quali operano nel settore, sia nella fase produttiva che nel commercio e nella trasformazione, siano onesti. Di qui la necessità di aggiornare la normativa esistente in materia per garantirli, unitamente ai consumatori, per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Per fare ciò è necessaria una reale, forte volontà politica che, dobbiamo dire, non riconosciamo nelle azioni e nelle proposte del Governo. Il Governo, vista l'inderogabile necessità di affrontare il problema delle sofisticazioni e delle frodi nel campo alimentare, ripropostasi nella vicenda del vino al metanolo, ha presentato un decreto-legge assolutamente inadeguato. Infatti il provvedimento è chiaramente insufficiente ad affrontare, con la dovuta incisività, una così grave situazione e non tranquillizza i consumatori, i settori agricolo, commerciale e vinicolo. Non entro nel merito di tali limiti poichè essi emerge-

ranno con maggiore chiarezza man mano che esamineremo l'articolato.

La Camera dei deputati ha apportato notevoli e sostanziali modifiche, che riteniamo positive, al testo originario del Governo, rendendolo così maggiormente adeguato al fine di colpire i frodatori e i sofisticatori e dando quindi un segnale di volontà e di decisione sia all'opinione pubblica, ai consumatori, che ai diretti interessati, anche in quanto produttori e trasformatori di prodotti agricoli.

I colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno evidentemente fatto proprie le preoccupazioni che provenivano dal paese, preoccupazioni rapportate al problema sanitario e a quello economico. Infatti va messo nel conto — e su questo riteniamo necessario riflettere — il fatto che è stata colpita duramente l'immagine di un prodotto molto importante per la nostra economia agricola e per la nostra economia più in generale. Sono oltre un milione le aziende vitivinicole del nostro paese. Intorno al settore operano floride attività di trasformazione e di commercio, con riflessi positivi anche sul piano occupazionale.

Inoltre il vino costituisce una delle voci che ci permettono di attenuare il divario negativo della bilancia dei pagamenti nel comparto agricolo-alimentare. Come tutti sappiamo, le importazioni complessive nel comparto agricolo-alimentare si attestano ad un livello di 18.000 miliardi. Se il divario scende a circa 12.000 miliardi, ciò si deve alle nostre esportazioni, sulle quali il vino incide in misura rilevante, con i suoi 1.600 miliardi: è cioè una parte, come è facilmente riscontrabile, molto consistente delle nostre esportazioni, complessivamente intese, nel comparto agricolo-alimentare.

Dopo la vicenda del vino al metanolo, vi è stata una complessiva contrazione delle vendite e del consumo di vino nel nostro paese, accentuandosi così una tendenza che persiste da oltre un decennio. Infatti, in questo periodo, il calo del consumo di vino è stato costante poichè siamo passati da 120 litri *pro capite* agli attuali 80 litri circa.

Per inciso, va detto che non è diminuito il consumo di alcolici, poichè nel frattempo è

triplicata l'importazione di *whisky* dall'estero.

Non vi è dubbio che, a fronte di 24 morti e di decine di ricoverati negli ospedali di molte città italiane, è stata colpita l'immagine di una bevanda, in Italia come all'estero.

Sul versante estero il mercato va piano riprendendosi. Riteniamo però che saranno necessari molti anni per ricostruire un'immagine del nostro vino sufficiente per la riconquista dei nostri mercati o per la conquista di nuovi; di qui la necessità di una forte attività promozionale e pubblicitaria nel settore vinicolo.

Le preoccupazioni sul piano sanitario, ma innanzitutto su quello agricolo, si sono accentuate dopo il passaggio sul nostro paese della nube radioattiva a seguito dell'incidente di Chernobyl. I danni che hanno subito i coltivatori sono notevoli, soprattutto nel campo orticolo e in quello lattiero-caseario, e ci permettiamo, anche in questa occasione, di sollecitare ancora una volta il Governo ad approvare il decreto-legge che prevede gli interventi finanziari a sostegno di questi due settori.

Così, signor Presidente, onorevoli colleghi, in due anni abbiamo avuto tre eventi dannosissimi per l'agricoltura: le gelate, le cui ferite sono tuttora aperte — basti vedere gli oliveti del centro-Italia, e gli olivicoltori stanno ancora aspettando le provvidenze e gli interventi — la nube radioattiva ed il vino al metanolo.

Se sui primi due aspetti nulla possiamo fare direttamente in termini di prevenzione e di repressione, certamente per l'ultima questione tutto dipende dalla volontà del Parlamento. C'è chi afferma che le leggi nel nostro paese esistono e basterebbe farle funzionare. Questa è una mezza verità e comunque se non vengono applicate vuol dire che non c'è la volontà di farlo. Riteniamo però che siano necessari aggiornamenti e inasprimenti delle pene.

Pare a noi che il testo inviatoci dalla Camera dei deputati contenga questi elementi di novità. Esso prevede l'inasprimento delle pene, la ritassazione del metanolo, fa esplicito divieto dell'uso dell'alcool metilico, isopropilico e propilico, coinvolge in un'azione

di repressione le regioni, dà maggiori poteri di intervento ai sindaci, introduce l'obbligatorietà dell'anagrafe vitivinicola nelle regioni, rende obbligatoria la pubblicazione delle ditte coinvolte in azioni di frode e di sofisticazione, introduce nuove bollette di accompagnamento, nuove normative, prevede il potenziamento degli organi addetti alla repressione ed affronta altre questioni ancora.

Si tratta di una serie di norme che vanno, come dicevo, nella direzione giusta. Noi riteniamo quindi che il Senato farebbe cosa utile ad approvare il decreto-legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera per la sua efficacia e validità — come ho già detto — ma anche perchè il termine di conversione scade il giorno 13 e non ci sarebbero dunque i tempi tecnici per l'approvazione definitiva da parte dell'altro ramo del Parlamento nel caso il Senato dovesse introdurre modifiche.

Corriamo il rischio così di vanificare un lavoro proficuo che è il risultato sì dell'impegno e della battaglia del nostro Gruppo alla Camera dei deputati, ma che è frutto di una larga convergenza che ha operato prima in un proficuo lavoro in Commissione e successivamente attraverso un voto fortemente unitario in Aula sia per quanto riguarda gli emendamenti e le modifiche apportate sia per quanto riguarda il voto finale.

La necessità di dare quel segnale positivo cui ho fatto prima riferimento è stata riconosciuta da tutti i Gruppi e non ritengo che questo sia frutto di uno stato di emotività, come da qualche parte si vuol far ritenere, determinato dalla tragicità della vicenda del vino al metanolo, quanto piuttosto della consapevolezza della necessità di aggiornare la nostra normativa sulle frodi alimentari. Se la maggioranza intende far decadere il testo in discussione perchè il Governo possa ripristinare quello vecchio, il decreto n. 104 del 1986, o introdurre elementi fortemente peggiorativi rispetto al testo della Camera si assume tutta la responsabilità di questo grave fatto assolutamente non condiviso dal nostro Gruppo.

Abbiamo affermato in Commissione e ribadiamo qui che è necessario approvare subito il testo della Camera così come trasmessoci salvo poi, in sede di revisione del decreto del

Presidente della Repubblica n. 162, superare eventuali limiti o lacune esistenti. Siamo disponibili ad accelerare al massimo i tempi per affrontare in altra sede questi problemi.

D'altro canto, se siamo di fronte ad una inadeguata legislazione, se l'aggiornamento e la modifica del citato decreto del Presidente della Repubblica non sono ancora stati effettuati, è esclusivamente per responsabilità del Governo — e ad esso va imputata tale situazione — non quindi dei comunisti e, ritengo, nemmeno del Parlamento.

Il nostro impegno è stato notevole su questa questione della lotta alla sofisticazione e alle frodi in generale innanzitutto nel campo vinicolo. Ancora agli inizi degli anni '60 c'era una proposta di legge in materia, lo ricorda l'onorevole Binelli alla Camera, del compagno Luigi Longo divenuto poi segretario e successivamente presidente del nostro Partito.

Nella passata legislatura la Commissione agricoltura della Camera aveva redatto un testo unificato che modificava profondamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 e alcune delle norme sono state recepite nel disegno di legge n. 1830 oggetto della nostra discussione odierna.

Ebbene quel disegno di legge non fu approvato perchè il Governo rifiutò la copertura di 5 miliardi necessaria per l'attuazione della legge stessa. All'inizio dell'attuale legislatura i Gruppi comunisti della Camera e del Senato ripresentarono in una proposta di legge il testo approvato dalla Commissione agricoltura della Camera nella passata legislatura; altrettanto fece l'onorevole Lobianco per cui ci troviamo con due disegni di legge, uno d'iniziativa comunista e uno d'iniziativa democristiana, perfettamente uguali. L'iter dei disegni di legge citati si è bloccato poi alla Commissione agricoltura della Camera, dove c'è un apposito comitato ristretto, perchè il Governo ha preannunciato un suo disegno di legge in materia.

Appare dunque chiara la volontà del Ministero di affossare tutte le iniziative che portano a mettere ordine e colpire duramente i colpevoli dei reati di sofisticazione e di frode. Oltre alle volontà ritardatrici prima citate un'ulteriore conferma l'abbiamo proprio

dal contenuto del decreto-legge n. 104 da tutti ritenuto insufficiente e inadeguato. Pare a noi che il Ministro dell'agricoltura, anche per rispetto della volontà del Parlamento, avrebbe dovuto approntare il decreto tenendo conto del testo unificato redatto e approvato nel 1982 dalla Commissione agricoltura della Camera e riproposto, come dicevo, in due disegni di legge, uno di parte comunista e uno di parte democristiana. Invece si è andati nella vecchia direzione di non affrontare alla radice il problema.

Purtroppo anche in molte altre occasioni il Governo, battuto su questioni anche rilevanti in Parlamento, non ha esitato a riproporre i problemi nella forma precedente e nello stesso testo.

Non vorremmo che ciò accadesse anche per il presente decreto-legge nella malaugurata ipotesi che esso dovesse decadere, e diciamo con franchezza che, visto ciò che è accaduto in questi anni attorno alla problematica della repressione delle frodi e delle sofisticazioni, non ci fidiamo. Troppe sono le resistenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciò non può non preoccuparci.

C'è urgenza di dare una risposta efficace, adeguata ed immediata, e qualche collega di parte democristiana sostiene la tesi che uno slittamento dei tempi — mi riferisco in particolare al senatore Di Lembo, a quanto fatto in Commissione — sarebbe cosa non grave in quanto, per l'attuazione della normativa, saranno necessari adempimenti tecnici che si protrarranno nel tempo.

Respingiamo con decisione tale posizione, anzitutto perchè non si concilia con l'urgenza di approvare una normativa efficace e perchè siamo dell'opinione che non è ritardando e rinviando che si accelerano i tempi, ma anche perchè, se non iniziamo, come dicevo, i tempi tecnici non si accorceranno, ossia saranno comunque necessari nell'attuazione della futura legge, a meno che non se ne voglia stravolgere il contenuto, nel qual caso il nostro giudizio sarebbe maggiormente negativo.

Quindi, ciò che intendo dire è che queste affermazioni non hanno consistenza perchè sembrerebbe quasi che rinviando tutta la

normativa si accelerino i tempi, cosa non vera perchè i tempi tecnici sono uguali in un caso come nell'altro, a meno che — ripeto — non si vada a stravolgere tutta l'impostazione.

Ci preoccupa, invece, il segnale non positivo che diamo al paese e all'estero. Può ingenerarsi la convinzione che il Parlamento non voglia tutelare la salute e gli interessi dei cittadini. È vero che non siamo nel totale vuoto legislativo, che sia nel codice penale come nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 sono previste pene per chi attenta alla salute pubblica, ma è altrettanto vero che sono inadeguate e che comunque sono inefficaci, se le frodi possono — come si

è dimostrato — assumere le dimensioni di quella relativa al vino al metanolo.

A nostro giudizio, siamo nelle condizioni di fare una legge buona, se c'è la volontà di sconfiggere i sofisticatori che speculano sulla salute dei cittadini, ma essa si dimostra con atti concreti e con scelte conseguenti, non attraverso vuote enunciazioni che lasciano il tempo che trovano.

È finito il tempo delle chiacchiere e delle buone intenzioni. La gente esige rigore, ha il pieno diritto di sentirsi tutelata nella difesa degli interessi e della salute e noi lavoreremo anche in occasione della conversione in legge del decreto-legge perchè ciò possa avvenire. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

### Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sclavi. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, stiamo affrontando l'esame di un disegno di legge in un modo strano. Non abbiamo avuto il tempo materiale di studiare il provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera; non abbiamo avuto la possibilità di discutere di ben circa 30 emendamenti che sono stati presentati in Commissione questa mattina. Comunque, siamo in sede di discussione generale ed essendo iscritto a parlare, mi accingo a fare il mio dovere.

Da sempre si parla di combattere la sofisticazione nel campo vinicolo e nel campo alimentare e da anni presso la Camera dei deputati giacciono — come è stato detto poc'anzi — alcune proposte di legge, di cui una risale al 1960, ma si sono attesi i recenti luttuosi avvenimenti per discutere di questo problema che doveva essere affrontato e risolto già da tempo.

In un dibattito svoltosi recentemente su questo argomento il direttore di un laboratorio di analisi ha affermato che è molto triste che sia il medico, nel momento in cui constata la morte, a scoprire il metanolo. Certa-

mente sarebbe stato meglio se a scoprirlo prima in un laboratorio di analisi fosse stato chi è preposto ai controlli che dovrebbero prevenire le sofisticazioni. Dalla recente vicenda del metanolo è emersa l'inefficienza di tutte le strutture dello Stato che hanno il compito di far rispettare le leggi vigenti. Sono personalmente contrario alla emanazione di nuove leggi fino a quando non si sia dimostrata la volontà e la capacità di far rispettare le leggi in vigore. E invece, in questo caso particolare, si è data la dimostrazione che non vi è la capacità e la volontà di far rispettare la legge vigente che io ritengo, una volta che si sia proceduto all'aggiornamento delle sanzioni monetarie, ancora pienamente valida e in grado di fronteggiare episodi come quello del metanolo. Mi riferisco in particolare al decreto n. 162 del 1965 che, con i suoi 119 articoli, contempla una vastissima casistica. Semplicemente osservando gli articoli di questa legge si eviterebbero episodi non soltanto di avvelenamento delle persone, ma che di «avvelenamento» del mercato nel settore vitivinicolo; si eviterebbe, cioè, quella moltiplicazione dei pani e dei pesci che si è registrata nel settore vinicolo in tutti questi anni. Siamo ormai in una situazione tale da giustificare la dichiarazione ufficiale di un nostro rappresentante

europeo, secondo il quale in Italia si producono oltre 5 milioni di ettolitri di vino senza utilizzare l'uva. Io ritengo che la quantità di vino prodotta in questo modo sia senz'altro superiore, così come dimostrano anche i fatti che sono stati scoperti.

Molti fanno risalire la causa delle recenti frodi nel settore vitivinicolo alla legge del 1984 sulla detassazione dell'alcool metilico che, da 400.000 lire ad ettolitro è passato a 40.000 lire, così che il costo in grado è sceso da 4.000 lire, che era il prezzo di mercato del grado per il vino da tavola, a 400-500 lire. Personalmente ritengo che ci si trovi dinanzi ad un incidente di percorso perchè, di fronte agli accordi di Dublino, che hanno stabilito la distillazione obbligatoria e secondo i quali l'Italia, nel corso del 1985, deve distillare ben oltre 4 milioni di ettolitri di vino e di fronte ad un'annata ottima come qualità, ma scarsa come quantità, qualche chiaroveggente ha pensato di produrre, grazie alla sofisticazione, il vino da destinare alla distillazione nella quantità obbligatoriamente fissata dai suddetti accordi. Ciò, almeno credo, è stato fatto in misura più o meno uguale anche negli anni scorsi. La novità è che quest'anno hanno scoperto il modo di compiere la stessa operazione in un modo più facile, cioè in maniera più remunerativa. Alcune ditte sono arrivate addirittura a chiedere l'autorizzazione al Ministero per produrre vino con un grado superiore allo 0,30 per cento, previsto nel decreto n. 162 del 1965.

Il decreto n. 162 prevede che in base all'annata il Ministro può emettere un decreto con il quale modifica i limiti, di grado e di componente. Detto decreto, emesso a fine novembre, secondo me rappresenta un incidente di percorso: esso ha autorizzato alcune ditte dell'Emilia Romagna e del Trentino-Alto Adige a tenere nelle cantine vino con un grado di metanolo superiore allo 0,30 per cento, senza tuttavia porre alcun nuovo limite. Questo vino, che credo fosse destinato alle distillerie, forse ha cambiato strada ed è andato a finire in qualche azienda disonesta di imbottigliatori, ed è successo quello che è successo.

La verità la si saprà quando si darà luogo

ai processi, ma sarebbe bene che almeno in via riservata i parlamentari sapessero qualcosa di più. Pazientiamo; sarà interessante sapere quante sono le centinaia di migliaia di ettolitri di vino prodotte con una percentuale di metanolo superiore a quella prevista nell'articolo 83 del decreto n. 162.

Va inoltre sottolineata la inefficienza totale degli organi di controllo; non solo da oggi, ma almeno dall'inizio della legislatura, i membri della Commissione agricoltura hanno chiesto al Ministro di intervenire contro i sofisticatori e il Ministro ha detto che purtroppo le strutture sono quelle che sono. Oggi ci troviamo a richiedere di raddoppiare o triplicare il personale, per potenziare queste strutture al fine di consentire loro di svolgere il proprio dovere. Questa mattina in un emendamento il Ministro delle finanze ha anche chiesto l'aumento di 150 unità nei laboratori di analisi. A tutt'oggi infatti vi è un caos anche in questo settore, i laboratori non riescono neanche ad analizzare quelle poche partite che trovano il mercato aperto nelle esportazioni: siamo di fronte ad un immobilismo, ad una inefficienza che fino a ieri riguardava il fisco, mentre da qualche mese riguarda anche la salute del cittadino e porta talvolta i cittadini anche alla morte.

Allora, sarebbe stato molto più conveniente, serio e piacevole spendere magari qualche giornata di dibattito per discutere l'aggiornamento delle leggi vigenti invece di parlare di un decreto urgente per affrontare e risolvere i problemi che abbiamo di fronte. Purtroppo quando si vuole fare presto è facile sbagliare: ci troviamo di fronte ad un decreto che, avendo poco tempo a disposizione e data la scarsa partecipazione, è stato cambiato, in parte positivamente, forse per la sola foga di mettere in minoranza la maggioranza nel Parlamento. Ci sono stati alcuni sovvertimenti che hanno peggiorato talvolta anche il contenuto del decreto n. 162 del 1965. Ed è per questo che i relatori, pur facendo dei miracoli, sono arrivati in Assemblea nella impossibilità di presentare una relazione che potesse consentire di intervenire in Aula in modo responsabile e conoscendo la problematica.

Abbiamo dinanzi a noi circa 30 emenda-

menti e dall'esame di essi si delinea la problematica oggetto del nostro esame.

Anche se ci troviamo di fronte ad un provvedimento urgente che riguarda la prevenzione della sofisticazione alimentare, non posso non evidenziare la situazione spaventosa in cui si trova il settore vitivinicolo italiano.

Negli anni scorsi noi producevamo circa il doppio di quanto veniva consumato in Italia. Ebbene, di fronte al crollo delle esportazioni — già nel febbraio, prima quindi del fenomeno del metanolo, era stato denunciato il calo del 39 per cento nelle esportazioni ed io sono ottimista nel pensare di non scendere oltre il 50 per cento rispetto all'anno precedente — e di fronte al calo del 30 o del 40 per cento dei consumi interni, ci troveremo con milioni di ettolitri di vino (40 o 45 milioni di ettolitri di vino) invenduti sia per quanto riguarda l'esportazione, sia per quanto riguarda il consumo interno.

Pertanto, una volta approvato questo decreto, i due rami del Parlamento si debbono impegnare ad affrontare in modo urgente e responsabile il problema vitivinicolo. Infatti, dobbiamo trovare il modo di modificare le leggi vigenti; non si tratta più di fare la distillazione volontaria o quella obbligatoria: il costo della distillazione e il costo dell'immagazzinamento dell'alcol ricavato, quindi dell'alcool invenduto, è di centinaia di miliardi, per non dire migliaia di miliardi.

Per risolvere il problema dobbiamo cambiare radicalmente gli interventi a favore del settore vitivinicolo, da sempre trascurato insieme all'agricoltura in generale, un settore che, per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti, consente la entrata di centinaia di miliardi.

Inoltre dobbiamo proibire la produzione di vino con lo zucchero, ma dobbiamo produrre lo zucchero d'uva. È risaputo, infatti, a detta di tecnici e di studiosi, che in Italia, a differenza di altri paesi, per favorire l'utilizzo dei vini ad alto grado meridionali — che risalgono agli anni '20, '30 e forse '40 e che oggi non ci sono più, anzi nel meridione ci sono produzioni a basso grado —, è necessario aumentare la gradazione di certi vini per cui si deve ricorrere alla produzione dello zuc-

chero d'uva, il che vuol dire ridurre di un decimo la produzione per ricavare un prodotto che serva da correttivo per quelle annate di basso grado o per quei vini di basso grado. In seguito, basterebbe far rispettare la legge vigente che riguarda la vinificazione dell'uva da tavola e di determinate uve che danno dei mosti inferiori agli otto gradi, e mandare queste ultime alla distillazione. In questo modo i 75-80 milioni di ettolitri verrebbero ridotti a 50 e potremmo riconquistare quell'immagine che abbiamo perso e che avevamo conquistato sui mercati internazionali, con un lavoro ed un investimento di centinaia di miliardi e con anni di sacrificio da parte dello Stato e dei privati. In questo modo, verremmo a risolvere, se non in tutto, in parte il problema del settore vinicolo. *(Applausi dal centro-sinistra).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Rossanda. Ne ha facoltà.

**ROSSANDA.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ha ragione il collega Sclavi quando sottolinea la anomalia di una situazione nella quale un gravissimo episodio di avvelenamento alimentare è stato scoperto per la buona volontà e l'intuito di alcuni medici e per il loro impegno nel ricercare le cause di morti strane. Questa osservazione mi permette di rilevare come al di là dei casi che sono stati diagnosticati, non pochi, di persone decedute o meno, abbiamo la sicurezza che questi episodi di intossicazione abbiano coinvolto un numero maggiore di persone, casi in precedenza non diagnosticati in quanto i segni della intossicazione da metanolo si potevano confondere con i segni più vaghi di alterazione psichica, specialmente in soggetti bevitori abituali di vino di basso valore, quindi tra la popolazione meno protetta che non può permettersi l'utilizzo di vini di alto costo e di origine sicura.

Questa serie di episodi ha rivelato così una grave lacuna esistente nella nostra normativa ed era giusto che si pervenisse, pur deprecando i ritardi passati, all'adozione di misure urgenti per cercare d'impostare una azione di prevenzione e di repressione di queste

gravissime frodi. Infatti, il mio Gruppo parlamentare non si è opposto al riconoscimento di urgenza e di costituzionalità del decreto-legge al nostro esame. Alla Camera dei deputati, come ha ricordato il senatore De Toffol, un largo schieramento delle forze politiche ha lavorato per introdurre alcune modifiche al decreto-legge, ritenendo che alcuni degli interventi predisposti fossero comunque insufficienti allo scopo che si riteneva necessario. A questo punto dobbiamo esprimere la nostra perplessità di fronte alla volontà che è stata manifestata dalla maggioranza di eliminare una buona parte di quei miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati, (ma non lo sappiamo con sicurezza perchè il testo ufficiale degli emendamenti non è stato ancora distribuito). Su questo argomento ha parlato con molta chiarezza il senatore De Toffol per cui, non riprendendo i suoi argomenti, mi limiterò a qualche considerazione sulla parte del decreto-legge che riguarda più specificatamente la questione dei controlli sanitari e delle strutture che ad essi sono deputate. Queste strutture periferiche del servizio sanitario nazionale, cioè i laboratori di igiene e di sanità pubblica delle USL e i presidi multizonali di igiene e prevenzione, certamente sono state trascurate, per cui sarebbe opportuno che il Governo e il Parlamento riflettessero sul fatto che esse non sono state sviluppate e potenziate in presenza di una serie di segnali non soltanto di sofisticazione alimentare ma di altre forme di inquinamento dell'ambiente capaci di provocare gravi rischi per la salute. Anzi devo dire che dall'inizio della sequela di episodi iniziata con il vino al metanolo, proseguita con l'inquinamento delle falde idriche e finita con la nube radioattiva, vi è stato un crescendo di osservazioni sulla insufficienza di queste strutture, arrivando a dare la colpa di ciò alla riforma sanitaria. Dovremmo invece riflettere sulla scarsa attenzione dimostrata in passato nei confronti di queste strutture.

Vorrei che i colleghi avessero la pazienza di ascoltare per l'ennesima volta quello che, quasi con un senso di nausea, ripeterò ancora a proposito delle vere cause che sono alla base delle precarie condizioni di lavoro di queste strutture.

Al servizio sanitario, fin dalla sua istituzione, è stato attribuito un finanziamento ristretto e così, pur proclamando tutti in coro la necessità di una priorità negli interventi di prevenzione, di fatto sono state privilegiate altre attività, quelle diagnostiche e di cura, sia perchè sostenute da una cultura medica e da un sindacalismo medico che a questa cultura è orientato sia perchè sostenute da corposi interessi industriali.

Alla sanità pubblica in generale e alle sue strutture è rimasto poco spazio. In particolare, ai laboratori provinciali di analisi, che ora lamentano il fatto di essere trascurati, è toccata una sorte ancora peggiore rispetto a quella toccata alle altre strutture, se è vero che per essi non vi è stata nemmeno la possibilità di ottenere dalle regioni una deroga al blocco delle assunzioni perchè, essendo strutture non di primo livello, le regioni non avevano la facoltà di derogare per l'assunzione di personale. E così gli interventi di blocco delle assunzioni, che si sono ripetuti negli ultimi anni nelle leggi finanziarie, hanno prodotto un depauperamento di tutte queste strutture. Nonostante questo, il Ministro della sanità giustamente ha detto che i laboratori hanno dimostrato, sotto la pressione della emergenza, di saper dare risposte efficaci in tempi ragionevoli. Infatti è stato fatto un numero notevole di analisi, il che ha consentito di avere una idea delle dimensioni del fenomeno. Tutto ciò, oltre a costare molto sforzo a chi vi ha lavorato, ha messo in difficoltà altre attività correlate, delle quali, come ho detto prima, c'è sempre più bisogno.

Alla situazione di insufficienza di queste strutture il decreto di cui ora si propone la conversione, sia nel testo originario che con i miglioramenti introdotti dalla Camera dei deputati, non dà una risposta adeguata. In verità, il provvedimento in esame prevede la sospensione del blocco delle assunzioni per il personale — e questo è un fatto positivo — però introduce una clausola in base alla quale l'assunzione di personale deve essere eseguita dopo aver verificato la possibilità di utilizzare dell'altro personale proveniente da strutture dove esso è eccedente — il che è da dimostrare — in particolare dagli ospedali perchè l'articolo 10 della legge n. 595 del

1978, cui si fa riferimento a questo proposito, parla della necessità di ridimensionare le strutture ospedaliere. Francamente le competenze che si possono recuperare ridimensionando alcuni reparti pediatrici od ostetrico-ginecologici che sono in eccedenza non mi sembra che siano proprio le competenze che potrebbero essere utilizzate a livello dei laboratori dei presidi multizonali di igiene e prevenzione. Mi pare che si tratti di personale di altro tipo. Al massimo, si potrà provvedere a qualche unità di personale di pulizia.

Allora è logico pensare di provvedere ad una assunzione straordinaria. Per questa ipotesi di assunzione straordinaria io non ho potuto vedere — e mi sembra che nemmeno alla Camera abbiano potuto farlo — elementi informativi sulla base dei quali valutare se la cifra di fabbisogno indicata dal Governo sia valida o no; potrebbe essere troppo alta o troppo bassa. Ma quel che è peggio è che si tratta di una cifra del tutto indicativa perchè in questo decreto vi è solo il suggerimento di vincolare per questa destinazione, di potenziamento del personale dei laboratori, una cifra di 40 miliardi all'anno, che tuttavia va sottratta ad un fondo sanitario nazionale che sappiamo essere così estremamente carente da aver bisogno (prossimamente, speriamo, in sede di bilancio di assestamento) di un intervento finanziario di una dimensione 100 volte maggiore la cifra indicata. Infatti il deficit del fondo sanitario 1986, tenuto conto di quello che gli rimane addossato in seguito ai suggeriti provvedimenti di ripiano del 1985, si calcola in 4.000 miliardi. Mi chiedo che senso ha quindi parlare di 40 miliardi da vincolare per l'assunzione del personale di laboratorio.

Per quanto riguarda il miglioramento delle attrezzature, la situazione non è molto più positiva. Qui i deputati hanno ottenuto un vero stanziamento di 10 miliardi — non da estrarre da un fondo sottostimato — che però francamente sembrano una cifra anch'essa abbastanza modesta.

Certo è che se avessimo avuto la possibilità di riflettere meglio avremmo potuto approfondire di più; grandemente sperabile è che vengano mantenute le promesse di fornirci, entro un breve tempo, l'opportunità di ragionare sull'intero finanziamento del servi-

zio sanitario nazionale, sul documento di piano sanitario rispetto al quale il Governo è in ritardo da tempo, ma che ci ha detto essere praticamente pronto. Quindi riteniamo che sia in quella sede — nella discussione sul piano e sulla legge di finanziamento del piano stesso, che dovrebbe essere a nostra disposizione in tempi molto brevi — che si possa aprire una discussione più approfondita sull'utilità delle cifre proposte e anche una campagna perchè in tale occasione si operi un serio stanziamento in favore delle attività di prevenzione. Il potenziamento dei servizi di sanità pubblica — nel caso specifico parliamo di quelli della sanità degli alimenti — con piena evidenza è un obbligo dello Stato, il quale non può permettersi di fare riferimento a carenze di contribuzione o suggerire di riversare su altre istituzioni o sul privato il finanziamento di questa attività. In tal senso il segnale che è contenuto nel decreto al nostro esame è poco più che una dichiarazione di intenti per il futuro, sulla quale non interveniamo nemmeno con emendamenti perchè ci rendiamo conto che non esistono nè i tempi nè la possibilità in questa sede di migliorare molto le cose, se non si fa riferimento appunto a scelte di programmazione complessiva.

In quella sede ci impegniamo fin d'ora a batterci per ottenere un intervento più concreto e sostanzioso per la prevenzione e non proponiamo delle modifiche immediate a quanto è stato scritto nel decreto perchè per altri versi esso potrebbe, se non sarà stravolto dagli emendamenti che saranno presentati, costituire comunque un contributo almeno nel settore della prevenzione e repressione non sanitaria delle sofisticazioni alimentari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè il disegno di legge è discusso senza relazione do la parola al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero fare solo brevissimi commenti in sede di replica a quanto esposto in quest'Aula dal senatore De Toffol, dal senatore Sclavi

e dal senatore Rossanda. La brevità della replica è dovuta al fatto che il Governo non intende frapporre minimamente ostacoli a che l'Aula del Senato possa, in questa seduta, esaminare gli emendamenti e arrivare, alla fine, all'approvazione del disegno di legge di conversione.

Vorrei ricordare al senatore De Toffol semplicemente che l'esperienza di questa difficile questione della sofisticazione del vino con il metanolo ha mostrato quanto sia indispensabile il rafforzamento delle strutture di prevenzione e di repressione. È vero che esiste anche il problema del miglioramento della normativa di base che risale al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 ma, a parte le modificazioni già introdotte dai regolamenti comunitari intervenuti, già il decreto del Presidente della Repubblica n. 162, come ella ha riconosciuto, contiene una normativa importante. L'altro ramo del Parlamento sta avviando la riforma del decreto del Presidente della Repubblica ricordato; è auspicabile quindi che la sinergia tra le modificazioni della normativa di base e il rafforzamento delle strutture di repressione possa complessivamente portare ad avanzamenti in questo settore.

Al senatore Sclavi vorrei dire, dato che ha ricordato circostanze di fatto, tre cose. La prima è che non un litro del vino oggetto del decreto ministeriale del novembre scorso ha raggiunto il mercato. Per tre cantine c'è stato l'avvio alla distillazione obbligatoria e per tre il vino è ancora sotto sequestro perchè le cantine interessate hanno proposto ricorso e chiesto una analisi di revisione. Lo scopo della disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 non è quello di mettere in commercio vino che per circostanze particolari dovute all'annata abbia una percentuale di metanolo naturale superiore a quella prevista dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ma il suo scopo è quello di evitare che il produttore, per effetto di un'annata sfavorevole, abbia un danno. Ecco allora che si interviene con cautele particolari che consentono di avviare alla distillazione obbligatoria un vino che si trova al di sopra dei limiti consentiti.

Vorrei anche ricordare che l'Italia è il

paese che ha le regole più severe in questa materia. La vicina Francia, che è un grande produttore di vino, non ha fissato in alcuna disposizione di legge la percentuale di metanolo presente naturalmente nel vino.

In secondo luogo vorrei ricordare al senatore Sclavi che il Governo ha dato informazioni in ogni momento sulla vicenda, anche ottenendo di volta in volta l'autorizzazione della procura della Repubblica di Milano, e vorrei ricordare che le indagini giudiziarie hanno consentito di stabilire che la fonte della sofisticazione risale tutta a quei 2.621 quintali di metanolo che sono stati distratti dalla utilizzazione industriale e sono stati portati ad una fraudolenta e criminale utilizzazione di natura alimentare.

Da ultimo vorrei ricordare al senatore Sclavi che già prima dell'evento metanolo, e praticamente a partire dal novembre dell'anno passato, l'AIMA ha iniziato la procedura, che sta adesso arrivando a compimento, per vendere 5 milioni di ettanidri dei 6 milioni stoccati. Con questo si realizzerà un'economia, tra l'altro, valutabile in oltre 40 miliardi l'anno.

Quanto alle osservazioni del senatore Rossanda — non è per una mancanza di riguardo a lei — penso che il mio collega Ministro della sanità possa con maggiore proprietà di informazioni dire qualcosa in sede di replica anche in merito ai temi da lei toccati nel corso del suo intervento.

Comunque, signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo è disponibile ad agevolare già fin da ora l'ulteriore rapido corso del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

**DEGAN, ministro della sanità.** Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e che hanno lavorato in queste giornate nelle Commissioni riunite agricoltura e sanità per contribuire ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine ad un dibattito che nell'altro, come in questo ramo del Parlamento, è stato teso certamente ad apportare miglioramenti (nessuno disconosce la volontà miglio-

rativa dimostrata sia alla Camera che al Senato); ma è anche doveroso da parte del Governo prendere atto che i relatori alle Commissioni, interpreti della maggioranza delle Commissioni, ed il Governo stesso hanno sentito il bisogno di presentare emendamenti che alla lettura appariranno, anche a coloro che ciò temono, non stravolgenti il significato del testo approvato alla Camera, ma migliorativi e capaci di precisare e rendere chiare alcune normative che, per il modo anche un po' convulso con cui sono state introdotte nell'altro ramo del Parlamento, non sempre hanno avuto il pregio della coerenza e quindi della chiarezza.

Sulle questioni sollevate in questa sede debbo dire che è presumibile — mi rivolgo in particolare alla senatrice Rossanda e al senatore Sclavi — che le conseguenze di questo caso di avvelenamento — poichè di questo si tratta: non è nè frode nè sofisticazione, è un tipico caso di avvelenamento — siano state tutte sostanzialmente misurate. Devo inoltre aggiungere che eventuali varianti numeriche non sono nelle proporzioni che qui sono state paventate di numeri straordinari di colpiti o addirittura di decessi rispetto a quelli noti.

Facciamo tali dichiarazioni sulla base anche di un ragionamento induttivo. Il fenomeno del commercio di 2.615 quintali di metanolo è stato esattamente circoscritto, sia nel tempo che nello spazio, per cui è da ritenersi che non vi siano state occasioni di avvelenamento estranee a quella che è stata così individuata.

Del resto, avendo pianificato immediatamente gli interventi — fin da un'attivazione intervenuta a partire dal 20 marzo scorso, cioè da quando le notizie dei primi decessi sono pervenute al Ministero della sanità — il sistema del servizio sanitario nazionale, che all'inizio ha avuto qualche difficoltà, ha poi avuto un avviamento programmato a livello nazionale sufficientemente vasto e, sulla base delle circa 150.000 campionature ed analisi intervenute, abbiamo potuto chiarire esattamente le dimensioni del fenomeno. Se vi fossero state altre fonti di avvelenamento, certamente sarebbero state individuate. Quindi, tale fenomeno di avvelenamento è

stato circoscritto, è stato verificato nelle sue conseguenze.

Il decreto-legge vuole affrontare due temi tra cui innanzitutto il coordinamento dei servizi preposti alla repressione delle frodi e al controllo strettamente sanitario. Per questo alcune varianti che sono state proposte dai relatori all'articolo 3 trovano favorevole il Governo, perchè stabiliscono a livello centrale nonchè a livello periferico quell'intreccio, quel coordinamento in senso orizzontale che obiettivamente è apparso, anche nel corso di questa vicenda, essenziale. Vi è anche un'indicazione, che si raccoglie negli altri articoli, di pervenire ad un coordinamento in senso verticale delle attività svolte dagli organi tecnici preposti alla repressione e al controllo. Tutto questo dovrebbe basarsi non sulla sottrazione di facoltà o di autonomia, ma sul coordinamento e la codificazione di metodi e di attività di indagine che consentano, proprio per essere pianificati e realizzati sull'intero piano nazionale, di stringere le griglie del controllo e, quindi, di aumentare le probabilità di intercettare fenomeni che, come nella fattispecie, certamente erano imprevisi e imprevedibili, ma rispetto ai quali nessuno può escludere che una griglia più stretta avrebbe potuto consentire un intercettamento anticipato rispetto a quanto in realtà è intervenuto.

Questo si propone nel decreto-legge e sia pure avendo attenzione, anche naturalmente in futuro, a questa tematica — la senatrice Rossanda ha assicurato che di questo problema si discuterà nel corso del dibattito concernente il piano sanitario nazionale e la legislazione connessa e certamente questa costituirà una buona occasione — crediamo che sia stato giusto anche in questa sede avere anticipatamente posto le basi perchè quanto potrà essere maturato più organicamente in una visione programmatica sia in parte attuato già fin da ora attraverso una efficace iniziativa. Saremo quindi grati al Senato se ci consentirà di giungere ad una stesura del provvedimento compiuta, coerente e tale da poter essere posta a base dell'impegno del Governo, delle strutture del servizio sanitario nazionale e di tutte le strutture preposte alla repressione e al controllo, al

fine di migliorare su questo versante la tutela del prodotto nel caso di semplici frodi, e della salute pubblica nel caso che la frode si esalti fino a diventare sofisticazione dannosa per la salute dei nostri concittadini.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli articoli, poichè sono stati presentati numerosi emendamenti sia da parte del Governo che da parte di senatori, per consentire agli uffici di ordinarli in un unico fascicolo e porli a disposizione dell'Assemblea, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,30).*

#### **Per lo svolgimento di una interrogazione**

**SANTALCO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTALCO.** Secondo notizie diffuse qualche ora fa dall'agenzia ANSA, a seguito dell'incendio sviluppatosi sull'aliscafo che collega le isole Eolie con Milazzo, a tre-quattro miglia dalla città di Milazzo, avrebbero perduto la vita tre passeggeri e altre ventidue persone risulterebbero disperse.

Assieme ai colleghi Mondo e Palumbo ho presentato un'interrogazione urgente ai Ministri dell'interno e della marina mercantile per conoscere le circostanze, le cause e le eventuali responsabilità del tragico episodio e per sapere quali iniziative sono state adottate per l'organizzazione dei soccorsi e per l'assistenza ai passeggeri superstiti.

Anche a nome dei colleghi, signor Presidente, vorrei pregarla di invitare il Governo a fornire con la massima urgenza notizie sulla grave sciagura.

**PRESIDENTE.** La Presidenza esprime il cordoglio del Senato per le vittime di questo grave evento che ha colpito la Sicilia. Sarà ovviamente, come doveroso, cura della Presidenza farsi parte diligente nei confronti del Governo perchè l'interrogazione da lei presentata, senatore Santalco, abbia risposta quanto più sollecita possibile in questo ramo del Parlamento.

**PANDOLFI,** *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PANDOLFI,** *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, posso dare assicurazioni che verrà data risposta in termini estremamente solleciti alle interrogazioni presentate circa il grave incidente occorso all'aliscafo che collega Milazzo alle isole Eolie.

Posso altresì dichiarare che il ministro per la protezione civile Zamberletti ha già personalmente coordinato dal Senato, dove si trovava per partecipare alla discussione delle mozioni sull'incidente di Chernobyl, le operazioni di soccorso che si stanno svolgendo con l'impiego di tutti i mezzi disponibili.

**PRESIDENTE.** Prendiamo atto dell'assicurazione fornita dall'onorevole ministro Pandolfi e lo ringraziamo.

#### **Ripresa della discussione**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1830. Prima di procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti, invito il senatore Noci a comunicarci il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione in merito agli emendamenti.

**NOCI.** Signor Presidente, la 5<sup>a</sup> Commissione esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo poichè le spese da essi derivanti hanno copertura finanziaria.

La 5<sup>a</sup> Commissione esprime, inoltre, parere favorevole all'emendamento 7.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

Rivolgo, infine, una domanda al Governo per quanto riguarda l'emendamento presentato alla tabella A, prevista nell'articolo 5. Bisogna infatti vedere se il senso della norma è un aumento dell'organico o un incremento del personale abilitato a fermare i veicoli di ogni specie. Nel secondo caso, evi-

dentemente, esiste, da quanto abbiamo potuto verificare, la copertura finanziaria, mentre nel primo caso vi sarebbe un lieve aumento di spesa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso, sono soppresse le parole: « se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « e si estende ai beni, compresi gli stabilimenti di produzione e di trasformazione, ai depositi bancari ed ai titoli, nonché al macchinario ed a tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi. La confisca è altresì ordinata tutte le volte che nel corso del procedimento penale si accerti che le cose risultino di proprietà di persona che, pur estranea al reato, sia semplice prestanome, ovvero sia comunque partecipe all'attività di produzione o di distribuzione di sostanze alimentari o di altre cose contraffatte o adulterate destinate al commercio »;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale, è inserito il seguente:

"La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa la interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale" ».

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

« ART. 1-bis. — 1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente comma 1.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico, nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

4. I trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporti o fa trasportare i prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni ».

*All'articolo 2:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino casi di frodi e di sofisticazioni o accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari conseguenti. A tale fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande sopra citati e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con re-

parti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti o bevande »;

*al comma 2, ultimo periodo, la parola: « è » è sostituita dalle seguenti: « può essere »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico »;

*al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi »;*

*al comma 6, dopo la parola: « Governo » sono aggiunte le seguenti: « e alla regione »;*

*dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

« 6-bis. Le imprese produttrici di alicole metilico, propilico e isopropilico sono tenute a comunicare alle autorità competenti per la vigilanza sanitaria e al sindaco del comune di residenza dell'impresa acquirente copia dei contratti stipulati. Le imprese che acquistino tali materiali sono tenute ad indicare alle stesse autorità modalità ed usi delle partite acquistate. Viene disposta l'immediata confisca degli impianti delle imprese che violino le norme di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste per più gravi reati »;

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

« 7. Per coloro che abbiano subito condanne per frode alimentare o che siano responsabili delle operazioni di manipolazione di alimenti o bevande non consentite o del trasporto di alimenti o be-

vande adulterati o sofisticati è disposta, dalle autorità che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni o la patente di guida, la sospensione o la revoca delle medesime, la cancellazione dal registro per gli esercenti il commercio e l'interdizione a partecipare a qualsiasi titolo ad attività uguali o comunque attinenti a quella esercitata al momento della denuncia ».

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« ART. 2-bis. — 1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per frode tossica o comunque dannosa alla salute, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale ».

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

” ART. 113. — 1. Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano comitati di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi con il compito di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza ” »;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. I comitati di cui al precedente comma 1, istituiti con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'agricoltura e del-

le foreste e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno altresì competenza per il coordinamento delle attività dirette alla prevenzione e repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio di tutti gli altri prodotti alimentari »;

*al comma 2, le parole: « A tal fine i Ministri predetti » sono sostituite dalle seguenti: « I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste »;*

*dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

*« 4-bis. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 1 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al precedente comma 2 »;*

*al comma 5, le parole: « , in quanto occorra, in collaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « in concorso »; dopo le parole: « con la Polizia di Stato » sono aggiunte le seguenti: « e con l'Arma dei carabinieri »; e sono soppresse le parole da: « e con l'Agenzia » fino alla fine del comma.*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

*« ART. 3-bis. — 1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.*

*2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al precedente comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo*

realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

*3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.*

*4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'Arma dei carabinieri, » sono aggiunte le seguenti: « dal Corpo forestale dello Stato, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni »;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

*« 3-bis. È istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subito condanne per reati di frode e sofisticazione alimentare. Detto elenco, a cura del Servizio informativo sanitario, è inviato a tutte le unità sanitarie locali e di esso è data adeguata pubblicità ai consumatori anche attraverso la pubblicazione integrale, una volta all'anno, sui quattro principali quotidiani a diffusione nazionale.*

*3-ter. Le risultanze delle indagini e i dati comparati raccolti dal centro di cui*

al comma 1, vengono trasmessi annualmente alle competenti Commissioni parlamentari ».

*Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 4-bis. — 1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

"ART. 74. — 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore e dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

2. Delle tre figlie: la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore e dello speditore, rispettivamente al comune ed all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente. I rivenditori al dettaglio non possono esitare in commercio saccarosio in confezione superiore ai 2 chilogrammi.

7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimate dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal precedente comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli istituti di vigilanza di cui al comma 2 l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza".

ART. 4-ter. — 1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

"ART. 109-bis. — 1. Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate, che siano comprese in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni".

ART. 4-quater. — 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al precedente comma ».

All'articolo 5:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « ,ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi »;

al comma 2, dopo le parole: «uffici a livello» è inserita la seguente: «interregionale»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale

di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

3-ter. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al precedente comma 3-bis è applicata la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al precedente comma 3 relativamente alla acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato »;

al comma 4, sono soppresse le parole da: « ai concorsi da bandire » fino a: « con legge 14 agosto 1982, n. 610, e ».

*L'articolo 8 è soppresso.*

*All'articolo 9:*

*il comma 1 è soppresso.*

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« 1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori, promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero, promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali di settore».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: «articoli 18 e 22 della medesima legge,» sono inserite le seguenti: «nonchè dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali,»;*

*al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «limitatamente ai compiti di sanità pubblica »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comu-

nicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggior onere derivante dalle esigenze di funzionamento del Servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 e in lire 300 milioni a decorrere dal 1987 »;

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere, si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria", e quanto a lire 30 miliardi all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

*Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

« ART. 12-bis. — 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 12, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle C e D.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1-bis.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici

del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, all'alinea, dopo la parola: « Bolzano » sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale, »; e alla lettera b), le parole: « lettera o) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere o) e p) ».*

*L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

« 1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella E allegata al presente decreto.

2. La lettera a) dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

« a) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali ».

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al

comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per gli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42 ».

*Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 14-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

« 1. La erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa a decorrere dal centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge concernente i criteri e le procedure per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-1988 prevista dall'articolo 13, comma 4, della presente legge ».

ART. 14-ter. — 1. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché

del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1986, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986 ».

*L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12, comma 6, e 13, in lire 19.150 milioni per l'anno 1986, in lire 22.000 milioni per l'anno 1987 e in lire 23.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 12.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria";

b) quanto a lire 740 milioni per l'anno 1986, con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis, comma 1;

c) quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";

d) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Pia-

no agricolo nazionale e piano della forestazione";

e) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato";

f) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo accantonamento "Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia";

g) quanto a lire 750 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento del sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità";

h) quanto a lire 60 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

« Articolo 446 (*Confisca obbligatoria*). — In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria e si estende ai beni, compresi gli stabilimenti di produzione e di trasformazione, ai depositi bancari ed ai titoli, nonchè al macchinario ed a tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi. La confisca è altresì ordinata tutte le volte che nel corso del procedimento penale si accerti che le cose risultino di proprietà di persona che, pur estranea al reato, sia semplice prestanome, ovvero sia comunque partecipe all'attività di produzione o di distribuzione di sostanze alimentari o di altre cose contraffatte o adulterate destinate al commercio ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale, è inserito il seguente:

« La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa la interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonchè l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole: «441 e 442», inserire le altre: «se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona»; sopprimere inoltre le parole: «ai beni compresi» e le parole: «ai depositi bancari ed ai titoli»; sopprimere inoltre l'ultimo periodo.*

1.1 DI LEMBO, COSTA, POSTAL, MELOTTO, BOMPIANI, DIANA, MELANDRI, DEGOLA, CENGARLE, SCLAVI, BALDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DI LEMBO. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento vorrei fare anzitutto una premessa, che non ho potuto fare prima

non essendo relatore della Commissione per l'Aula.

Vorrei ripetere molto succintamente quello che ho detto in Commissione. Cioè, si dà l'impressione all'opinione pubblica, anche per colpa di alcuni *mass media* interessati, che in Italia non vi è alcuna norma che protegga dalle sofisticazioni alimentari.

Questo è del tutto inesatto, e non mi riferisco soltanto al decreto n. 162 del 1965, che deve essere rivisto, ma alle norme del codice penale, che puniscono la sofisticazione in modo ben più severo di quanto la sofisticazione viene punita con questo decreto-legge a causa di alcune modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, delle quali parleremo successivamente.

Per curiosità vorrei ripetere qualcosa che ho già ricordato in Commissione e che ho attinto dagli atti di un convegno sulle sofisticazioni del vino, tenutosi ad Asti qualche anno fa. In quella circostanza fu ricordato

che le sofisticazioni risalgono molto addietro nel tempo, tant'è che ne parlava Plinio, il quale diceva che moltissimi tipi di vino venivano contraffatti fin dalla più remota antichità ed aggiungeva che «assai pochi sono quei vini che possono aversi schietti». Ma, ritornando all'articolo 1, debbo dire innanzitutto che il nostro emendamento è frutto non solo di un parere espresso all'unanimità dal Comitato pareri della Commissione giustizia, ma è anche in linea, pur se la cognizione è postuma, con un parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali. La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, della quale mi è pervenuto in questo momento il parere, sostiene che per quanto riguarda l'articolo 1 del decreto-legge occorre effettuare un particolare approfondimento sull'ultimo periodo del comma nella parte in cui prevede la confisca a carico di soggetti che pure risultino estranei al reato. A tale riguardo — continua il parere — è necessario tenere fermi i principi generali sulla responsabilità penale. Che cosa ha sostenuto poi la 2<sup>a</sup> Commissione? Leggo testualmente dai resoconti che la Commissione ritiene in particolare eccessivamente severo, al primo comma del citato articolo, avere soppresso per la confisca il riferimento alla morte o lesione grave o gravissima di una persona. La Commissione giustizia ritiene inoltre che in ordine all'oggetto della confisca e all'uso indiscriminato, nel testo della Camera dei deputati, dei due termini «cose» e «beni» sia preferibile l'uso del primo termine perchè vi è confusione tra cose e beni, termini indicati in maniera non corretta, e che è preferibile l'uso del primo termine, cioè del termine «cose». Aggiunge poi che è opportuno, in consonanza con il sistema vigente, prevedere un nesso eziologico tra i delitti di cui agli articoli 439, 440, 441 e 442 del codice penale (che puniscono le sofisticazioni e le adulterazioni) e l'acquisizione degli stabilimenti di produzione e dei macchinari, evitando presunzioni di derivazione. La 2<sup>a</sup> Commissione aggiunge inoltre che per quanto concerne poi la prevista ipotesi di confisca obbligatoria di cose che risultino di proprietà di persona che, pure estranea al reato, sia semplice prestanome ovvero sia comunque partecipe all'attività di produ-

zione e distribuzione delle sostanze in esame, occorre distinguere i casi di dolo legando la confiscabilità a profili di realizzazione per illecito penale. Non vi può essere infatti una responsabilità oggettiva, non possono esservi responsabilità penali se non vi è dolo o colpa. È un punto, questo, sul quale occorre riflettere, evitando di coinvolgere gli stessi lavoratori e i prestatori d'opera che, pur partecipando all'attività produttiva, non hanno agito con dolo. Si è detto da parte di qualcuno che si vogliono riproporre le norme che colpiscono i mafiosi. Ma anche questo è inesatto, perchè il nesso eziologico tra delitti e confisca nella legge contro la mafia è previsto. La legge contro la mafia inoltre usa opportunamente (cosa che il decreto al nostro esame come modificato non fa) anche il sequestro. Il decreto-legge al nostro esame come modificato ignora la differenza che esiste tra sequestro e confisca. La legge antimafia stabilisce che «il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre direttamente o indirettamente e che sulla base di sufficienti indizi» — e questi quindi devono essere analizzati e vagliati dalla magistratura — «come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il riempiego». La legge dice poi successivamente: «Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza». Si parla, quindi, solo di questi beni e nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

In effetti noi vogliamo fare in modo, con questo emendamento, che si abbia una norma facilmente leggibile e facilmente applicabile e che non arrechi danno a chi non si trovi in dolo o in colpa.

La confisca peraltro non è una sanzione, così come potrebbe apparire da alcune modifiche apportate dall'altro ramo del Parla-

mento al decreto-legge, ma è solo una misura cautelativa per impedire la commissione di successivi reati. Si dice nel testo dell'articolo 1 al nostro esame che «la confisca si estende ai beni...». A quali beni? A tutti i beni di questi soggetti incriminati? E poi si aggiunge «compresi gli stabilimenti di produzione e di trasformazione, ai depositi bancari ed ai titoli...», senza che vi sia il nesso tra il reato e il titolo o i depositi bancari. L'articolo 240 del codice penale chiede che questi debbano essere il frutto del reato oppure debbono essere connessi ad esso. Non possiamo sequestrare tutti i beni, tutto il patrimonio di queste persone solo perchè sono soggette ad un procedimento penale! Il testo del nostro emendamento recita: «agli stabilimenti di trasformazione e di produzione, ai depositi bancari ed ai titoli, nonchè al macchinario ed a tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi» dopo aver eliminato le parole «ai beni compresi». Questo, secondo le indicazioni che ci vengono dalla 1<sup>a</sup> e dalla 2<sup>a</sup> Commissione.

L'ultima parte di questo articolo 1, così come ci è pervenuto, dice che «La confisca è altresì ordinata tutte le volte che nel corso del procedimento penale» — e quindi non a seguito di condanna: perciò anche in questo abbiamo sconvolto il sistema dell'articolo 240 del codice penale, perchè in tal caso è previsto il sequestro, non la confisca — «si accerti che le cose risultino di proprietà di persona che, pur estranea al reato, sia semplice prestanome, ovvero sia comunque partecipe all'attività di produzione o di distribuzione di sostanze alimentari o di altre cose contraffatte o adulterate destinate al commercio». Come si può applicare una sanzione penale del genere? Si dice «si accerti che le cose risultino di proprietà di persona che, pur estranea al reato», (quando l'articolo 240 lo esclude) «sia semplice prestanome...». Semplice prestanome, non prestanome in dolo o in colpa: anche il titolare di un'azienda poi ceduta, che lascia il suo nome a quell'azienda, pur non avendo alcuna colpa o alcun dolo nella sofisticazione, è soggetto alla confisca di tutti i beni, dei depositi bancari e dei titoli? Se invece il prestanome

è in dolo o in colpa è punito perchè concorrente nel reato, concorrente in un reato di frode alimentare. Prosegue l'articolo 1: «ovvero sia comunque partecipe all'attività di produzione o di distribuzione...». Giustamente, rileva la Commissione giustizia, «sia comunque partecipe» che significa? Che vengono confiscati i beni anche all'operaio, anche a colui che lavora nella ditta, nell'impresa, nell'azienda perchè anche lui partecipa all'attività di produzione o di distribuzione di sostanze alimentari? Anche al camionista che comunque trasporta dei beni e partecipa all'attività di distribuzione delle sostanze alimentari o di altre sostanze adulterate o contraffatte?

Ecco, si sono volute eliminare tutte queste anomalie contenute nell'articolo 1. Non si è voluto eliminare la confisca, la quale è prevista anche nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, che però richiama opportunamente l'articolo 240 del codice penale; si è voluto eliminare l'inciso «si estende ai beni, compresi» sostituendolo con le parole «si estende agli stabilimenti di produzione...»; si sono sopresse le parole: «ai depositi bancari ed ai titoli» e si è soppressa l'ultima parte che prevede che siano puniti anche coloro che partecipano comunque all'attività di produzione e di distribuzione ovvero il semplice prestanome. Ripeto, perchè questi, ove siano in dolo o in colpa, sono puniti per concorso nel reato. (*Applausi dal centro*).

DEL PRETE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PRETE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non tedierò il Senato ripetendo le validissime considerazioni di carattere giuridico che il senatore Di Lembo ha testè illustrato. Vorrei offrire il mio contributo al miglioramento di questa legge e parlo da senatore eletto in Puglia, regione che si è trovata nell'occhio del ciclone per la vicenda del metanolo, denunciando la situazione che è alla base di alcune carenze che mi permettono di rilevare in questa legge.

Al di là delle preoccupazioni di natura

giuridica testè illustrate, ritengo che vada chiarita al Senato la reale situazione determinatasi in Puglia ed in tutta Italia in seguito alla vicenda del metanolo. Mi permetto di rammentare in questa sede che il sottoscritto ha presentato due interrogazioni all'onorevole Ministro dell'agricoltura per avere informazioni che, purtroppo, sino ad oggi non è riuscito ad avere.

La vicenda del metanolo, che peraltro in termini temporali risale, per accertamento chiaro e conclamato, alla fine del 1985 e che ha trovato poi lo sbocco logico e tragico, nello stesso tempo, in numerose morti, si è determinata non tanto e non proprio per la volontà di produttori che abbiano voluto mettere in commercio del vino avvelenato. È, infatti, opinione comune — se ne sono interessati i giornali e l'opinione pubblica ne è a piena conoscenza — che tale vicenda è nata dal tentativo di realizzare una colossale truffa nei confronti della CEE. Lo abbiamo appreso dai giornali, ma vi è di più: se ne stanno interessando i sostituti procuratori della Repubblica di Taranto e di Milano.

Ebbene gli organi preposti ne erano a conoscenza. A Manduria, cittadina in provincia di Taranto, durante un convegno di produttori di vino e di agricoltori, che poi sono la categoria più danneggiata da questa vicenda — a chiarimento si consideri soltanto che la Puglia da sola produce, credo, oltre 10 milioni di ettolitri di vino — quando questi hanno dovuto lamentare, assieme alle morti dei poveri disgraziati che sono stati avvelenati, anche il loro disastro finanziario ed economico che investiva un'intera categoria di lavoratori onesti, responsabili e laboriosi, denunziarono in quella sede uno dei più forti produttori di vino di Manduria. E l'autorità giudiziaria è a conoscenza anche del nome della persona che si è assunta la responsabilità di quanto dichiarò in quella sede perchè esiste un esposto alla procura della Repubblica di Taranto nel quale si prospettava la realtà alla base della speculazione commerciale che fu portata avanti in maniera così dissennata e che ha avuto i tragici sbocchi a tutti noti. Si disse che l'Assindustria di Bari già dal dicembre 1975 era a conoscenza del fatto che in Puglia erano arrivate ben 20 autocisterne di metanolo che avevano preso

determinate direzioni. Di fronte a questa contestazione fatta dal magistrato al funzionario responsabile, quando fu chiesto a quel funzionario che cosa avesse fatto, quali provvedimenti avesse suggerito, quali iniziative avesse preso, quel funzionario rispose che in quell'occasione si era limitato ad ammonire distillatori presenti a stare alle regole del gioco. Quale gioco? Il gioco del massacro!? Infatti, ben quindici giorni e quindici morti sono stati necessari prima che il Governo assumesse finalmente iniziative concludenti. Prima, gli accertamenti erano miseramente affidati alle attività delle USL che certamente non potevano, con gli strumenti a disposizione, rendersi utili nell'accertamento della verità e tantomeno nella prevenzione. Pertanto, l'accertamento avrebbe dovuto essere condotto con diversi metodi, cercando soprattutto di controllare le attività dei distillatori.

Onorevoli senatori, parliamoci chiaro: in una truffa o in una tentata truffa di queste dimensioni non sarà stato certamente l'untorello di Manduria o di Vercelli che ha potuto far da solo tutto ciò che è stato fatto. Esisteva tutta una struttura di tecnici disonesti, ma capaci, valenti, brillanti e preparatissimi che consigliavano come costruire questo vino. Onorevoli senatori, io vi parlo di truffa alla CEE ma la prova della cartina di tornasole è data anche dall'utile che il produttore disonesto può trarre da una operazione di questo tipo. L'onorevole Ministro sa perfettamente che chi opera in questa maniera, truffando la CEE, può guadagnare dalle 1.500 alle 3.000 lire per ogni grado-quintale di vino prodotto. Questa è la dimensione della truffa che io denuncio da questo banco e denuncio anche la gravità della situazione che ha investito diverse intere regioni d'Italia, che ha infangato il volto pulito dei produttori italiani i quali per anni hanno lavorato, sudato e cercato di offrire all'Europa un prodotto degno di gente che lavora e che vuole sentirsi considerata ed apprezzata per il sacrificio e per l'attività che svolge onestamente.

Onorevoli senatori, ritengo che questo decreto-legge risenta in qualche modo della fretta. Troppo spesso a tutti i livelli, dai consigli comunali e regionali al Parlamento,

ci si determina ad agire e a legiferare sotto la spinta dell'emergenza. Abbiamo trovato un nuovo termine che sembra essere la panacea per ogni male, la giustificazione di qualsiasi stortura: l'emergenza. In sede di emergenza operiamo e dobbiamo operare ma almeno cerchiamo di non abborracciare una legge di questa portata, di questa serietà, di questo impegno come è il provvedimento che ci occupa questa sera, non approvandolo con una discussione che dura poche battute. Credo, onorevoli senatori, che dobbiamo offrire tutti insieme un contributo responsabile che si avvalga almeno di una proposta che deve essere alla base della legge se vogliamo che sia degna di apprezzamento. Perché non si procede alla costituzione, finalmente ed una volta per tutte, di un credibile catasto vitivinicolo che consenta ai produttori onesti di stare tranquilli e metta innanzi alle loro responsabilità coloro che con una battuta sono stati definiti in Puglia gli operatori del vino *leasing* perchè «metà si paga e metà nolo». (*Applausi dall'estrema destra*).

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare la adesione del mio Gruppo politico alle argomentazioni espresse dal senatore Di Lembo a sostegno delle modificazioni che intende apportare all'articolo 1 del disegno di legge di conversione di cui ci stiamo occupando.

È sorprendente vedere come si possa arrivare, anche in un momento di particolare coinvolgimento emotivo, alla formulazione di una parte di un articolo del codice penale come quella di cui al secondo periodo dell'articolo 1 del provvedimento in esame. È sorprendente e forse imputabile a una manifestazione di isteria.

Ritengo che questa impostazione non possa essere accettata, neanche tenendo conto delle ragioni che l'hanno prodotta e dello spirito dal quale essa è scaturita. Pertanto il nostro voto è di adesione all'emendamento 1.1 proposto dal collega Di Lembo ed altri.

MARGHERITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si può comprendere la difficoltà di entrare nel merito di emendamenti che in qualche misura — questo in notevole misura — stravolgono il testo che ci è pervenuto dalla Camera avendoli conosciuti solo qualche minuto fa ed essendo stato quindi impossibile credo a tutti — l'intervento precedente ne è una chiara dimostrazione — il necessario approfondimento.

Il Gruppo comunista è contrario a questo e a tutti gli emendamenti presentati per le motivazioni generali che sono state adottate dal senatore De Toffol e dalla senatrice Rosanda. Siamo contrari anche per quanto riguarda il merito specifico degli emendamenti proposti.

Nessuna isteria, senatore Garibaldi, in questo nostro atteggiamento, ma una riflessione molto attenta in atto ormai da molto tempo: è stato presentato il decreto e se ne è cominciato a discutere nelle Commissioni competenti della Camera dei deputati.

Questo emendamento è molto grave, signor Presidente, perchè, attraverso valutazioni giuridiche di dubbia obiettività, si cerca di realizzare un obiettivo politico molto preciso: ripristinare il testo originario presentato dal Governo alla Camera dei deputati.

Riteniamo — lo diciamo con grande franchezza — che punizioni severe solo per morte o lesione grave o gravissima, esse sì già previste dal codice penale, non siano sufficienti. È vero infatti che il codice penale, dall'articolo 439 all'articolo 442, come diceva il senatore Di Lembo, contempla pene anche gravi per delitti di sofisticazione, di adulterazione e di frode; è vero che contempla pene per coloro che esercitano pratiche quali quelle che hanno portato, a causa del metanolo, alla morte di oltre 20 persone e di chissà quante altre, prima che ci si rendesse conto delle cause. Ma noi riteniamo che le pene debbano essere aggravate ed estese ad atti illeciti e dannosi per la salute pubblica e per interi settori produttivi che oggi non sono previsti. La condanna e le conseguenze che ne derivano debbono essere tali da scoraggiare comunque la pratica della sofisticazione e dell'adulterazione degli alimenti, non

solo quando si verifica la morte di qualcuno perchè solo allora ci si rende conto della sofisticazione o della frode.

È quindi di grande importanza, a mio avviso, intervenire sulla ragione sociale per impedire ogni possibile prosecuzione, in proprio o attraverso prestanome, delle attività di sofisticazione e di adulterazione degli alimenti.

Lo stesso senatore Di Lembo mi sembra ebbe a dire in Commissione, in quanto relatore, che siamo di fronte ormai a tecniche nuove utilizzate per sofisticare e per frodare. Siamo di fronte ad un tipo di organizzazione della criminalità e della frode che non trova riscontro nel passato, a vere e proprie società a delinquere, che la legislazione penale del passato non prevedeva e non poteva prevedere, per cui è ormai inadeguata ad individuare e colpire con la dovuta severità i colpevoli di questi crimini. Non è un caso che stiamo lavorando ormai da anni a modifiche del codice penale che ancora però non sono state apportate.

Siamo di fronte, ripeto, ad un articolo — quello che ci viene dalla Camera dei deputati — che proprio per questo riteniamo debba essere rapidamente approvato senza alcuna modifica dato che tende ad introdurre possibilità concrete, per la magistratura e per tutti i servizi di prevenzione e repressione, di intervenire laddove, altrimenti, con le norme oggi previste dal codice penale non sarebbero in condizioni di intervenire e per altro verso non si scoraggerebbe in anticipo, prevenendo le sofisticazioni, ma si punirebbe soltanto quando le sofisticazioni sono avvenute e scoperte magari per caso, e perciò con molto ritardo.

Non è un caso, onorevoli colleghi, che sull'articolo 1 così come pervenuto dalla Camera dei deputati si sia realizzata una larghissima convergenza prima in Commissione e poi in Aula e non è un caso che le modifiche che oggi si intendono cancellare siano state introdotte alla Camera dei deputati su proposta della Democrazia cristiana, dell'onorevole Rabino, che io conosco come democratico cristiano, se lo conosco bene, e non comprendo perchè oggi si tenda ad andare in direzione opposta.

Ed è di grande rilievo — concludo subito, onorevoli colleghi — che si giunga alla confisca dei beni, compresi i depositi bancari e i titoli che sono stati accumulati e comprati con guadagni illeciti derivanti dalle sofisticazioni e dalle adulterazioni di alimenti e di bevande, che hanno portato in questo caso specifico addirittura alla morte di decine di persone.

Quindi questo emendamento va respinto, proprio per non dare ai sofisticatori un segnale di incoraggiamento che sarebbe di estrema gravità, in quanto essi sicuramente lo intenderebbero alla loro maniera, come autorizzazione a continuare a frodare, a sofisticare non curandosi delle conseguenze per la salute dei cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Prima di chiedere il parere dell'onorevole Ministro, avverto che alcuni refusi all'emendamento 1.1 lo rendono incomprendibile. L'esatta formulazione dell'emendamento è la seguente: «*Al comma 1, dopo le parole: «441 e 442» inserire le altre: «se dal fatto è derivata la morte o lesione grave o gravissima di una persona»; sostituire le parole: «ai beni compresi» con la parola: «agli» e sopprimere le parole: «ai depositi bancari ed ai titoli»; sopprimere inoltre l'ultimo periodo.*»

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.1.

**PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole e non per la ragione che il testo proposto dall'onorevole Di Lembo si avvicini di più, come si è sostenuto, all'originario testo dell'articolo 1, perchè differenze importanti esistono, ma per la preminente considerazione che il parere reso dalla Commissione giustizia del Senato, e illustrato analiticamente dal senatore Gallo alle Commissioni riunite, anche a giudizio del Governo presenta argomenti assolutamente insuperabili ove si volesse invece mantenere il testo approvato dalla Camera.

Anche il parere della Commissione affari costituzionali, limitatamente all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 1, invita

ad una approfondita riflessione alla quale mi sembra risponda l'emendamento 1.1 presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori. Esprimo quindi parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

CONSOLI. Chiediamo la controprova. *(Commenti dal centro).*

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

PIERALLI. Avete visto che la controprova è servita?

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1-bis del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1-bis.

1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente comma 1.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico, nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

4. I trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporti o fa trasportare i prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con un documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I trasgressori della norma di cui ai precedenti commi sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a chiunque fa trasportare i prodotti indicati al comma 1 senza il documento d'accompagnamento prescritto, o con un documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Alle stesse pene soggiace chiunque trasporti gli stessi prodotti senza documento d'accompagnamento prescritto o quando abbia

conoscenza che il documento d'accompagnamento prescritto è falso, alterato o contiene false indicazioni.

*Sostituire inoltre il comma 4 con il seguente:*

«4. È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico, nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro. I trasgressori soggiacciono alle pene previste dall'articolo 440 del codice penale».

1-bis.1 DI LEMBO, BUTINI, CECCATELLI, DIANA, BALDI, BEORCHIA, CENGARLE, COSTA, POSTAL, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DI LEMBO. Signor Presidente, voglio riprendere, discutendo di questo emendamento, alcune parole dette dal collega che è intervenuto per il Gruppo comunista e precisamente quelle riferentesi a dubbie interpretazioni giuridiche.

Mi sono richiamato al parere espresso senza alcuna opposizione dalla Commissione giustizia. La validità di quel che dicevo prima è dimostrata da questo articolo 1-bis che, forse tradendo le intenzioni di chi lo ha proposto, prevede una sanzione penale di gran lunga inferiore a quella prevista dall'attuale codice penale. Infatti, questo articolo 1-bis prevede il divieto dell'impiego di alcoli metilico, propilico e isopropilico, notoriamente tossici, e lo punisce poi con una sanzione da uno a cinque anni di reclusione al comma successivo; essendo questa una norma speciale prevale sulla norma generale, per cui, per le sofisticazioni alimentari, ove la norma dovesse essere approvata, sarebbe prevista una pena inferiore a quella dell'articolo 440 del codice penale che già si applica per una tale trasgressione e che prevede una pena edittale che va da tre a dieci anni. Questa è la riprova che questo decreto nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento addirittura prevede sanzioni penali inferiori a quelle previste dall'attuale codice penale.

Si vuole, con il nostro emendamento, apportare una modificazione sempre sulla scorta non di un dubbio parere ma del parere espresso dalla Commissione giustizia senza opposizioni e riferito nelle Commissioni riunite dal senatore Gallo.

Per quanto concerne poi la prevista ipotesi — dice testualmente il parere della Commissione giustizia — dell'articolo 1-bis che assoggetta gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico a disciplina fiscale, prevede norme ministeriali di controllo della produzione e della commercializzazione di detti alcoli, vietandone l'uso in alimenti e bevande ed introduce pene da 1 a 5 anni di reclusione per i trasgressori, si rileva l'inspiegabilità della previsione di uno sconto di pena rispetto a quella da 3 a 10 anni prevista dall'arti-

colo 440 del codice penale, mentre si pone in evidenza la necessità di specificare le norme alle quali la trasgressione si riferisce.

È per tali motivi che abbiamo proposto questo emendamento il quale, nella stesura originaria, anche se è stato poi omesso — la colpa è nostra; è colpa della fretta — menzionava un decreto del Ministero delle finanze da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma (questo ci veniva richiesto anche dalla 1<sup>a</sup> Commissione). Questo emendamento che cosa comporta? Fa diventare terzo il quarto comma e stabilisce quali sono i trasgressori alle norme previste dai commi 1 e 2. Non è vero perciò che si vuole sopprimere la fiscalizzazione dell'alcol metilico, tant'è che, per quanto riguarda il comma 1, non abbiamo fatto altro che accettare il testo così come è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento. Si è voluto solo razionalizzare il tutto.

Si è detto che sono puniti da 1 a 5 anni di reclusione i trasgressori delle norme di cui ai commi 1 e 2 e si è fatta una specificazione perchè la pena da 1 a 5 anni di reclusione veniva prevista anche a carico di chi trasporta o fa trasportare, anche se non è in dolo o in colpa, i prodotti indicati nel comma, senza il documento di accompagnamento prescritto o con un documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Cioè abbiamo sostenuto che queste sanzioni si applicano ai trasgressori delle norme previste nei commi 1 e 2, distinguendo però tra chi fa trasportare e chi trasporta. Chi fa trasportare i prodotti indicati nel comma 1 senza il documento di accompagnamento prescritto o con un documento falso, alterato o contenente false indicazioni soggiace alla pena da uno a cinque anni, ma alla stessa pena non poteva soggiacere il trasportatore, a meno che non fosse in dolo o in colpa, e noi perciò diciamo che alle stesse pene soggiace chiunque trasporti gli stessi prodotti senza documento di accompagnamento prescritto o in quanto abbia conoscenza che il documento di accompagnamento prescritto è falso, alterato o contiene false indicazioni.

Non vogliamo alcuna responsabilità oggettiva, cioè non vogliamo che anche trasportatori ignari, senza dolo e senza colpa, debba-

no essere puniti solo perchè trasportano merce che non possono controllare se è sofisticata o meno.

Si è detto inoltre che l'impiego di alcoli metilico, propilico ed isopropilico, anche se questa è una ripetizione inutile, trattandosi di sofisticazioni alimentari, è punito ai sensi dell'articolo 440 del codice penale. Abbiamo in sostanza ripristinato la pena più severa già oggi contemplata per i sofisticatori delle sostanze alimentari.

Credo che il non accettare questa norma del nostro emendamento significhi veramente non rendere giustizia a coloro che sono morti a causa delle sofisticazioni del vino con metanolo. Infatti non si pensa a loro, se chi sofisticava gli alimenti, oggi punito con una pena che va da 3 a 10 anni di reclusione, deve essere punito, in virtù di questo articolo 1-bis al nostro esame, con una pena da 1 a 5 anni di reclusione cioè con una pena più tenue.

È per questo che riteniamo che il nostro emendamento debba essere approvato.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Desidero dichiarare, signor Presidente, l'adesione del Gruppo socialista a questo emendamento.

Desidero notare che, purtroppo, si va profilando un confronto politico attorno a un problema che in realtà dovrebbe essere finalizzato a creare le condizioni per salvaguardare la salute dei consumatori, e non sempre la politica paga in rapporto agli interessi dei singoli. Desidero anche dire che non è vero che qualcuno, comunque vadano le cose, può uscire da quest'Aula e sostenere di essere a favore della salvaguardia della salute dei consumatori, mentre gli altri sarebbero contrari a tale salvaguardia. Questo sarebbe un gioco scorretto, pesantemente scorretto, che io mi sento di respingere...

CARMENO. Il gioco scorretto è quello della maggioranza, del Governo.

GARIBALDI. Io volevo soltanto chiarire che non mi sembra opportuno un gioco delle

parti in una questione che è di sostanza e non di forma, tanto più che il Governo domani o dopodomani potrebbe riproporre questo decreto-legge, ma con dimensioni più ragionevoli e, per così dire, più giuridiche e più civili rispetto al decreto che noi oggi tentiamo di modificare, ma, a quanto sembra, senza successo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si esprime in senso favorevole all'emendamento 1-bis.1.

Chiederei un attimo di attenzione al Senato semplicemente per ricordare che la Commissione giustizia del Senato, senza obiezione alcuna, ha riferito alle due Commissioni agricoltura e sanità un parere estremamente preoccupato sul mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 1-bis. Ciò può essere confermato, del resto, anche dall'estensore, senatore Gallo che è qui presente e che ha potuto ascoltare quanto è stato letto testualmente dal senatore Di Lembo. Vorrei far presente che in questo caso una norma di carattere speciale, che ha prevalenza sulla norma di carattere generale contenuta nell'articolo 440 del codice penale, porterebbe alla conseguenza ineluttabile di una riduzione di pena. Il bicameralismo porterà con sé qualche inconveniente, ma credo abbia anche il pregio di consentire di rimediare a quello che, dopo il parere della Commissione giustizia del Senato, sarebbe un errore grave. Infatti, i giudici sarebbero chiamati ad applicare questa norma in luogo di quella più severa contenuta nell'articolo 440 del codice penale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge:

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

Art. ...

«1. La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette è aumentata di 150 unità, ripartite come segue:

a) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — 7<sup>a</sup> qualifica funzionale — ingegneri: n. 20;

b) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette — 7<sup>a</sup> qualifica funzionale — chimici: n. 30;

c) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — quarta qualifica funzionale — ufficiali: n. 50;

d) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette — 4<sup>a</sup> qualifica funzionale — preparatori chimici: n. 50.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 2.500 milioni in ragione d'anno».

1-bis.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È un emendamento che il Ministero delle finanze ha ritenuto di proporre per rafforzare i propri apparati in relazione ai compiti nuovi che vengono aggiunti dall'articolo 1-bis del decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-bis.0.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 2.

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino casi di frodi e di sofisticazioni o accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari conseguenti. A tale fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande sopra citati e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti o bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato.

3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonchè all'autorità di Governo e alla regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

6-bis. Le imprese produttrici di alcole metilico, propilico e isopropilico sono tenute a comunicare alle autorità competenti per la vigilanza sanitaria e al sindaco del comune di residenza dell'impresa acquirente copia dei contratti stipulati. Le imprese che acquistino tali materiali sono tenute ad indicare alle stesse autorità modalità ed usi delle partite acquistate. Viene disposta l'immediata confisca degli impianti delle imprese che violino le norme di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste per più gravi reati.

7. Per coloro che abbiano subito condanne per frode alimentare o che siano responsabili delle operazioni di manipolazione di alimenti o bevande non consentite o del trasporto di alimenti o bevande adulterati o sofisticati è disposta, dalle autorità che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni o la patente di guida, la sospensione o la revoca delle medesime, la cancellazione dal registro per gli esercenti il commercio e l'interdizione a partecipare a qualsiasi titolo ad attività uguali o comunque attinenti a quella esercitata al momento della denuncia.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o

dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzione diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione e ai reparti di vendita di alimenti e bevande».

2.2 DI LEMBO, COSTA, POSTAL, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, CENGARLE, BEORCHIA, SCLAVI, MELADRI

*Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «questa può essere richiesta dal Sin-*

daco» con le altre: «questa è richiesta dal Sindaco».

2.3 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, MELANDRI, SCLAVI, DEGOLA

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.1 IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 6-bis.*

2.4 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, DEGOLA, SCLAVI, MELANDRI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Resta fermo il potere delle autorità che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente».

2.5 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, DEGOLA, SCLAVI, MELANDRI

*Art. 2-bis.*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisabili estremi di reato dai quali derivi pericolo per la salute pubblica, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale».

2-bis.1 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, DEGOLA, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.2.

DI LEMBO. Signor Presidente, con l'emendamento 2.2 si prevede il limite di pericolosità per la salute pubblica di alimenti e bevande e i relativi provvedimenti cautelari che il sindaco deve adottare.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.3.

DI LEMBO. Con l'emendamento 2.3 si vuole rendere obbligatoria a carico del sindaco la richiesta di analisi che invece nel testo che ci è pervenuto è facoltativa. Questo perchè i provvedimenti che il sindaco può prendere decadono dopo sei mesi e, poichè ci troviamo anche di fronte a merce deteriorabile, è giusto che il sindaco sia obbligato a chiedere l'analisi di controllo.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

CALICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 2.1.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Una illustrazione estremamente semplice: si tratta, coerentemente con quanto è stato testè approvato, di sopprimere l'ultimo periodo che recita: «la richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.4.

DI LEMBO. Signor Presidente, già l'articolo 1-bis, comma secondo, prevede che con il decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente comma 1, per cui tutte queste norme — che potrebbero essere criticabili sotto certi aspetti — già rientrano nella previsione dell'articolo 1-bis, comma secondo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.5.

DI LEMBO. In proposito vi è già un parere espresso dalla Commissione. Tutte queste sanzioni previste sono oggetto di pene accessorie che può comminare il giudice e non il sindaco. Abbiamo sostituito tutte queste norme facendo rimanere fermo il potere delle autorità che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente, senza creare confusione tra quello che fa il magistrato comminando pene accessorie e quello che potrebbe fare il sindaco.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis del decreto-legge. Ricordo che l'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 2-bis.

1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per frode tossica o comunque dannosa alla salute, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisabili estremi di reato dai quali derivi pericolo per la salute pubblica, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale».

2-bis.1 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, DEGOLA, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DI LEMBO. Si tratta di un emendamento formale che vuole togliere la brutta espres-

sione «frode tossica». Infatti ritengo che non si possa usare l'attributo «tossica» riferito a «frode»: l'emendamento è solo formale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-bis.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo 3, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

### Art. 3.

1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Art. 113. — 1. Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano comitati di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi con il compito di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza ».

1-bis. I comitati di cui al precedente comma 1, istituiti con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno altresì competenza per il coordinamento delle attività dirette alla prevenzione e repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio di tutti gli altri prodotti alimentari.

2. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

3. Il programma indicato al comma 2 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 4.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 12, comma 5.

4-bis. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 1 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al precedente comma 2.

5. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

6. In situazione di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovraintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati.

7. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 6 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

3.2 GUALTIERI, COVI, VENANZETTI, PINTO Biagio, MONDO, LEOPIZZI, FERRARA SALUTE

*Ripristinare il testo del Governo.*

3.1 DI LEMBO, COSTA, CENGARLE, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUALTIERI. Signor Presidente, prima di illustrare questo emendamento che nella forma soppressiva vuole sollevare alcuni problemi di carattere istituzionale, sollevo an-

che un problema per il quale mi rimetto alla autorità del Presidente di questa Assemblea.

Il mio Gruppo ha presentato un'interrogazione al Governo e al Ministro dell'agricoltura relativamente al problema del metanolo, soprattutto per sapere perchè, mentre è in atto questo dramma del metanolo con tutte le conseguenze enormi che ha avuto e con i guasti, i danni e i morti che ha provocato, negli anni 1985 e 1984, cioè nei due anni precedenti, il Ministero dell'agricoltura con decreti ministeriali in due regioni del nostro paese, l'Emilia Romagna, e il Trentino-Alto Adige, ha autorizzato l'immissione di metanolo nei vini oltre il limite massimo consentito dello 0,30. Io ritengo che in una discussione come questa, quando stiamo affrontando il problema generale delle frodi alimentari e soprattutto il problema del metanolo, dovrebbe essere data a tutta l'Assemblea, oltre al Gruppo parlamentare che ha presentato l'emendamento specifico, una spiegazione di quanto è avvenuto e precisamente del

motivo in base al quale con decreti ministeriali è stato autorizzato di oltrepassare il limite massimo di legge del metanolo. Questa spiegazione ci è dovuta; prima della chiusura di questo dibattito il Governo ci deve dire come ciò sia potuto accadere.

Signor Presidente, intendo sollevare con l'emendamento presentato anche un'altra questione. In base alla nostra esperienza abbiamo potuto notare, e non soltanto in riferimento al metanolo e alle frodi alimentari ma anche per il problema di Chernobyl, che vi è la competenza di troppi Ministri sullo stesso problema. Nel caso particolare possiamo riscontrare una competenza del Ministro dell'agricoltura, del Ministro della sanità e, alla fine, anche del Ministro dell'industria, tenuti insieme da comitati di coordinamento. L'articolo 3 è quello che prevede appunto detti comitati. Per fronteggiare questo problema, nel poco tempo a disposizione per il modo come è stata fatta la discussione oggi, ho richiesto la soppressione dell'articolo, ma la mia vera intenzione e quella del mio Gruppo politico è quella di sollevare un problema di competenza istituzionale. In questa materia delle frodi alimentari non possiamo avere la competenza di due o tre Ministri. Come tutti abbiamo potuto vedere, al termine della discussione generale hanno replicato due Ministri. Se vogliamo realizzare organi operativi efficienti dello Stato bisogna che, di volta in volta, vi sia un solo Ministro competente ed in materia di frodi alimentari il Ministro competente deve essere quello dell'agricoltura. Ad esso dobbiamo affidare uffici e servizi che possono anche dipendere da altri Ministeri ma di cui egli ha per quella materia, e cioè la repressione delle frodi alimentari, pienamente il controllo. Con i comitati ministeriali non si è mai risolto alcun problema e lo abbiamo potuto accertare anche in questi giorni quando si è verificata la tragedia di Chernobyl; in quell'occasione quattro Ministri parlavano contemporaneamente e nessuno risolveva il problema.

Signor Presidente, con questo emendamento chiedo la soppressione dell'articolo 3 perchè desidero che venga soppressa la doppia o la triplice competenza ministeriale ...*(interru-*

*zione del senatore Massimo Riva)*... o l'incompetenza, questo lo dice lei, non io. Ritengo che si debba passare ad una competenza unica del Ministro dell'agricoltura e che gli uffici provinciali della sanità con i loro laboratori chimici siano messi a disposizione del Ministero con procedure chiare. Per questi motivi, il mio Gruppo parlamentare ha presentato questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, dei molteplici complessi ed interessanti problemi che ha posto il senatore Gualtieri ovviamente abbiamo preso buona nota. Per quanto riguarda l'interrogazione mi consenta, senatore Gualtieri, di considerare quanto lei ha espresso come una sollecitazione alla Presidenza perchè si ottenga una risposta del Governo.

GUALTIERI. Mi scusi, signor Presidente, ma quando si affronta un problema attraverso la discussione in Aula le interrogazioni precedenti dovrebbero avere già ottenuto risposta. Non possiamo lasciare che queste si esaminino quando tutto è già stato deciso.

PRESIDENTE. Posso convenire con lei, senatore Gualtieri, sul fatto che questa sarebbe buona norma. Ovviamente non può determinarsi un vincolo regolamentare che la Presidenza impone al Governo. Per il resto, al momento, dobbiamo procedere nell'esame di questo emendamento suppressivo dell'articolo 3.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 3.1.

COSTA. Signor Presidente, avevamo preannunziato in Commissione il ripristino dell'articolo 3 del testo proposto dal Governo e la conseguente soppressione dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Sono pertanto d'accordo con il collega Gualtieri, ma per motivi diversi. Questo articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, prevede l'istituzione di una serie di commissioni delle quali ritengo non se ne ravvisi la necessità essendo infatti previsto all'articolo 3 del decreto-legge che i Ministri della sanità e dell'agricoltu-

ra disciplinano le mansioni affidate agli organi di controllo e ne definiscono i programmi, aggiornandoli annualmente, secondo le esigenze e le necessità ed in base all'esperienza degli anni passati. Ma vi è di più: vi è motivo di dubbia costituzionalità quando, al comma 1-bis, si dà facoltà agli assessorati all'agricoltura — che, peraltro, non hanno questa facoltà che eventualmente è di competenza dei consigli regionali — di istituire commissioni antisofisticazioni. Non vi è dubbio che le regioni hanno il potere di istituire commissioni nel settore dell'agricoltura limitatamente alle competenze regionali.

A mio avviso la cosa più grave è prevedere che nel decreto-legge le commissioni regionali abbiamo anche la possibilità di coordinare le attività dirette alla prevenzione e alla repressione delle frodi, il che significa che, oltre ai Ministeri, che sono tanti, oltre all'eventuale coordinamento previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge, si creerebbero 21 commissioni regionali e provinciali che finirebbero con interferire sull'indirizzo di coordinamento oltre che sull'impiego delle forze di polizia, della guardia di finanza, dei carabinieri e dei Nas.

Per queste ragioni concordo, signor Presidente, implicitamente sulla proposta Gualtieri di soppressione dell'articolo 3 come modificato dalla Camera (escluso il quinto comma) e chiedo che venga ripristinato il testo governativo dell'articolo 3 del decreto-legge nei commi 1, 2, 3 e 4.

DEGAN, *ministro della sanità*. I commi 6 e 7 rimarrebbero?

PRESIDENTE. La proposta è chiarissima: ripristinare il testo originario del decreto.

COSTA. Onorevole Ministro, i commi 6 e 7 devono rimanere. Il comma 6 in particolare è importante perchè contiene il primo cenno di coordinamento a livello di Presidenza del Consiglio e, a mio avviso, va approvato.

PRESIDENTE. Senatore Costa, se ho ben compreso, la formulazione dell'emendamento resta quella risultante nel fascicolo: «Ripristinare il testo del Governo».

COSTA. Con l'esclusione del comma 5.

PRESIDENTE. Senatore Costa, non posso mettere in votazione testi di cui la Presidenza non dispone. Lei ovviamente può proporre modifiche, ma, al momento, l'unico testo in discussione è quello pervenuto alla Presidenza.

COSTA. A me va bene il testo così come è stato presentato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 3.1, mentre è contrario all'emendamento 3.2.

Colgo l'occasione per dire al senatore Gualtieri che proprio in replica alla discussione generale che si è conclusa credo due ore fa ho dato risposta al senatore Sclavi — il quale era intervenuto sul punto evocato dal collega Gualtieri — credo dando sinteticamente la risposta che il Governo è pronto a dare in qualunque momento non appena sarà messo all'ordine del giorno dell'Aula o della Commissione lo svolgimento dell'interrogazione. Devo però anche aggiungere che al Gruppo repubblicano, che aveva presentato quella interrogazione, nelle vie brevi, attraverso anche un comunicato dell'ANSA, nel giro di poche ore avevo fornito i chiarimenti che ho ripetuto oggi nell'Aula del Senato.

GUALTIERI. Io ho presentato un'interrogazione parlamentare e devo avere una risposta in Aula dal Ministro!

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono pronto a darla.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, sarà cura della Presidenza, come già le ho detto, provvedere a che la risposta venga data quanto prima possibile, in ciò confortati dal fatto che già l'onorevole Ministro ha preannunciato la sua disponibilità in tal senso. Ciò

dipenderà da quando, secondo il nostro calendario, sarà prevista la prima seduta per lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

Passiamo alla votazione.

MARGHERITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per dire che noi comprendiamo le motivazioni che qui ha portato il senatore Gualtieri. Non c'è dubbio che, per quanto attiene all'efficienza e alla rapidità di decisione, se i servizi rispondessero esclusivamente ad un Ministero e ad un Ministro la cosa sarebbe estremamente più semplice, ripeto, e più rapida. Oggi però non mi pare che siamo nella condizione di risolvere un problema di questa natura, trovandoci di fronte a più servizi collegati a più Ministeri che nella situazione attuale, fin quando non procederemo ad un riordino di tipo diverso, vanno in qualche modo coordinati se non vogliamo trovarci di fronte a situazioni anche peggiori di quelle che abbiamo registrato durante la vicenda del metanolo e durante quella, purtroppo, della nube tossica di Chernobyl, con decisioni talvolta contrastate e contrastanti fra Ministri dello stesso Governo.

Quindi siamo contrari all'accoglimento dell'emendamento 3.1.

Per quanto attiene invece all'emendamento 3.2 sono d'accordo con la dichiarazione che ha reso il ministro Pandolfi a nome del Governo, cioè sono dell'opinione che esso debba essere respinto. Infatti non c'è dubbio — e, se non vado errato, lo ha detto anche il

ministro Pandolfi — che a livello centrale il coordinamento dei servizi deve essere orientato fundamentalmente ad indicare, e nel modo più rapido possibile, che cosa si deve fare, ad assumersi le responsabilità politiche che spettano al Governo. Ma non vi è dubbio che un servizio decentrato e coordinato nel territorio dalle istituzioni che nel territorio stesso operano (le regioni e le province) diventa lo strumento più efficace per intervenire, ripeto, intanto nel senso di prevenire e comunque di reprimere, quando non si riesca a prevenire, le sofisticazioni e le frodi, utilizzando tutto il personale e tutti gli strumenti nel territorio esistenti.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per annunciare che voteremo contro l'emendamento 3.2 e a favore dell'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 3-bis introdotto dalla Camera dei deputati è il seguente:

#### Art. 3-bis.

1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed ela-

borazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al precedente comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 4.

1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna. I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

3-bis. È istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subito condanne per reati di frode e sofisticazione alimentare. Detto elenco, a cura del Servizio informativo sanitario, è inviato a tutte le unità sanitarie locali e di esso è data adeguata pubblicità

ai consumatori anche attraverso la pubblicazione integrale, una volta all'anno, sui quattro principali quotidiani a diffusione nazionale.

3-ter. Le risultanze delle indagini e i dati comparati raccolti dal centro di cui al comma 1, vengono trasmessi annualmente alle competenti Commissioni parlamentari.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli istituti zooprofilattici sperimentali» inserire le seguenti: «, dai laboratori chimici merceologici delle Camere di commercio».*

4.2 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA,  
CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA,  
CENGARLE, DEGOLA, SCLAVI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Il centro raccoglie anche le informazioni sulle indagini di settore» con le altre: «Il centro raccoglie anche le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore».*

4.3 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA,  
CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA,  
CENGARLE, SCLAVI

*Sostituire il comma 3-bis con il seguente:*

«3-bis. È istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subito condanne per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione annuale sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco di coloro che nell'anno hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di frode e sofisticazione alimentare».

4.4 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA,  
CECCATELLI, SCLAVI, BUTINI,  
BEORCHIA, CENGARLE, DEGOLA,  
MELANDRI

*Sostituire il comma 3-ter con il seguente:*

«3-ter. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi annualmente al Parlamento».

4.1

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, la legge 13 novembre 1940, n. 1767, attribuisce alle Camere di commercio la possibilità di istituire laboratori chimico-merceologici previa autorizzazione del Ministero per l'industria e il commercio. Con l'emendamento 4.2 vogliamo recuperare questi laboratori agli effetti della utilizzazione prevista dall'articolo 4.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, il centro può raccogliere non le informazioni sulle indagini di settore, che potrebbero essere coperte anche dal segreto, ma le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore.

L'emendamento 4.4 prevede l'istituzione dell'elenco pubblico delle ditte commerciali, quindi la prima parte è identica, ma prevede anche che il Ministero della sanità curi la pubblicazione annuale sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco di coloro che nell'anno hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di frode e sofisticazione alimentare.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Vorrei osservare come si stia faticosamente tentando di costruire un tessuto di strutture tecniche qualificate che si cerca di individuare e, si è detto, abilitare. Ritengo sinceramente abbastanza rischioso andare a sollecitare le camere di commercio a costituire laboratori chimico-merceologici.

A parte il fatto che la merceologia non ha niente a che fare con l'alimentazione, credo che sarebbe opportuno un momento di rifles-

sione e aspettare per individuare quali, fra le strutture esistenti, abbiano i requisiti per garantire un tempestivo ed adeguato accertamento in materia di idoneità agro-alimentare. Se ci saranno carenze, si potrà sollecitare poi la costituzione di altri laboratori come questi, con la dovuta ponderazione.

. Mi sembra un rischio — ripeto — e da questo punto di vista vorrei invitare i colleghi ad esprimersi in senso contrario.

Non ho invece alcuna difficoltà ad aderire agli altri emendamenti proposti.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Signor Presidente, il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare l'emendamento 4.1.

**PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Signor Presidente, l'emendamento presentato dal Governo prevede che i dati di cui al comma 1 vengano trasmessi annualmente al Parlamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 4-bis.

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Art. 74. — 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore e dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

2. Delle tre figlie: la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore e dello speditore, rispettivamente al comune ed all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od

il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente. I rivenditori al dettaglio non possono esitare in commercio saccarosio in confezione superiore ai 2 chilogrammi.

7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimate dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal precedente comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli istituti di vigilanza di cui al comma 2 l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «del venditore e dello speditore», con le altre: «del venditore o dello speditore».*

4-bis.1 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, DEGOLA, SCLAVI, MELANDRI

*Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «a cura del venditore e dello speditore, rispettivamente al Comune ed all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi», con le altre: «a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al Comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi competenti per territorio».*

4-bis.2 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, DEGOLA, SCLAVI, MELANDRI

*Al comma 1, al settimo capoverso, sostituire le parole: «dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» con le altre: «dall'ufficio per la repressione delle frodi».*

4-bis.3 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, DEGOLA, SCLAVI, MELANDRI

*Al comma 1, all'ottavo capoverso, sostituire le parole: «agli istituti di vigilanza di cui al comma 2» con le altre: «agli uffici per le repressioni delle frodi».*

4-bis.4 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DI LEMBO. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè. Si propone infatti con il primo emendamento 4-bis.1 di sostituire le parole: «del venditore e dello speditore» con le altre: «del venditore o dello speditore» e di apportare con gli altri modifiche soltanto formali, in quanto non esistono più gli uffici di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ma gli uffici per la repressione delle frodi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti 4-bis.1, 4-bis.2, 4-bis.3 e 4-bis.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4-bis.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.2, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.3, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.4, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4-ter del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 4-ter.

1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

« Art. 109-bis. — 1. Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate, che siano comprese in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

4-ter.1 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DI LEMBO. Signor Presidente, questa è materia che deve essere disciplinata dal nuovo codice di procedura penale e quindi la rinviemo a quella sede.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4-ter.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

MARGHERITI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4-*quater* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 4-*quater*.

1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al precedente comma.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

4-*quater*.1 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA, CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA, CENGARLE, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DI LEMBO. Signor Presidente l'emendamento 4-*quater*.1 è soppressivo dell'intero articolo al quale si riferisce ed è motivato dal fatto che la Corte costituzionale ha stabilito che non si possono apportare modificazioni o aggiunte ai regolamenti comunitari. Poichè è il regolamento comunitario che prevede che cosa deve essere scritto sulle etichette, l'articolo in questione contrasta con

la norma e con le decisioni della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4-*quater*.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge, con l'allegata tabella, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 5.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso

agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

3-bis. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

3-ter. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al precedente comma 3-bis è applicata la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

TABELLA A

## TABELLA ORGANICA DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

Qualifica	Posti di funzione o qualifica
<i>Prospetto A - Dirigenti:</i>	
Dirigente generale . . . . .	1
	Ispettore gen. capo
Dirigente superiore . . . . .	2
Primo dirigente . . . . .	24
<i>Prospetto B - Carriera direttiva:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale . . . . .	300
<i>Prospetto C - Carriera di concetto:</i>	
VI e VII qualifica funzionale . . . . .	225
<i>Prospetto D - Carriera esecutiva:</i>	
IV e V qualifica funzionale . . . . .	250
<i>Prospetto E - Carriera ausiliaria:</i>	
II e III qualifica funzionale . . . . .	125
<i>Totale (prospetti A + B + C + D + E) . . . . .</i>	927

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, sostituire le parole: «ed agli uffici regionali ed interprovinciali», con le altre: «ed agli uffici regionali, interregionali ed interprovinciali».*

5.1

DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA,  
CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA,  
CENGARLE, SCLAVI, MELANDRI

*Al comma 3-bis, nella tabella A richiamata, prospetto A, sostituire la cifra: «24», relativa ai posti di primo dirigente, con l'altra: «26».*

5-Tab.A.1 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA,  
CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA,  
CENGARLE, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DI LEMBO. Signor Presidente, con l'emendamento 5.1 abbiamo aggiunto semplicemente gli uffici interregionali, non previsti dal testo.

Ritiro invece l'emendamento 5-Tab. A.1, poichè il Governo ha dichiarato che non c'è copertura.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e, nell'occasione, a voler fornire il chiarimento precedentemente richiesto dal senatore Noci.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Alla domanda che mi è stata posta a nome della Commissione bilancio, devo rispondere che in effetti si tratta di incremento di spesa per la quale non esiste copertura. Il Governo prega dunque i presentatori di ritirare l'emendamento 5-Tab. A.1. Sono invece favorevole all'emendamento 5.1.

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Ritiro l'emendamento 5-Tab. A.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 6, con l'allegata tabella, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 6.

1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai

singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

## TABELLA B

*Sostituisce l'allegato I, tabelle A, B, C, D ed E annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurati delle riduzioni ex legge n. 336 del 1970 e indisponibilità ex decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.*

Qualifica	Posti di qualifica
<i>Carriera direttiva scientifica:</i>	
Direttore . . . . .	23
Direttore di sezione . . . . .	144
Sperimentatore . . . . .	361
<i>Carriera direttiva amministrativa:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale . . . . .	22
<i>Carriera direttiva tecnica:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale (analisti) . . . . .	48
<i>Carriera di concetto:</i>	
VI e VII qualifica funzionale . . . . .	262
<i>Carriera esecutiva:</i>	
IV e V qualifica funzionale . . . . .	132
<i>Carriera ausiliaria:</i>	
II e III qualifica funzionale . . . . .	273
<i>Totale . . . . .</i>	1.265

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo 7, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

## Art. 7.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

1-bis. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al « Ministro per le finanze » con quello al « Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

3-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al precedente comma 3 relativamente alla acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella B.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1-bis sopprimere le parole da: «al quale sono ammessi» alla fine del primo periodo.*

7.1 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA,  
CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA,  
CENGARLE, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DI LEMBO. Con l'emendamento 7.1 si propone che all'esame speciale per primo dirigente possano partecipare tutti gli impiegati di ottavo livello, come prevede la legge e non anche quelli del settimo che hanno nove anni di servizio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'articolo 9, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

## Art. 9

Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo 10, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

## Art. 10.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori, promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero, promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali di settore.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 2 sopprimere le parole: «per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed estero»*

10.1 DI LEMBO, COSTA, BALDI, DIANA,  
CECCATELLI, BUTINI, BEORCHIA,  
CENGARLE, SCLAVI, MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DI LEMBO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge, nonché il testo degli articoli 12, 12-bis (con le allegate tabelle C e D), 13, 14 (con l'allegata tabella E) e 14-bis, comprendenti le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

## Art. 11.

1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del trattato di Roma.

#### Art. 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'articolo 66, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti ed all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggior onere derivante dalle esigenze di funzionamento del Servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 e in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere, si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria », e quanto a lire 30 miliardi all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 12-*bis*.

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 12, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle *C* e *D*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1-*bis*.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni.

## TABELLA C

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI  
DEL MINISTERO DELLA SANITA (TABELLA XIX - DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione
<i>Quadro B. — Dirigenti amministrativi</i>			
D	Dirigente superiore . . . . .	1	Vice direttore generale
E	Primo dirigente . . . . .	1	Direttore di divisione
<i>Quadro C. — Dirigenti medici</i>			
E	Primo dirigente . . . . .	1	Ispettore capo
<i>Quadro D. — Dirigenti veterinari</i>			
E	Primo dirigente . . . . .	1	Ispettore capo
<i>Quadro E. — Dirigenti chimici</i>			
E	Primo dirigente . . . . .	1	Ispettore capo
<i>Quadro F. — Dirigenti farmacisti</i>			
E	Primo dirigente . . . . .	1	Ispettore capo
<i>Quadro G. — Dirigenti ingegneri</i>			
E	Primo dirigente . . . . .	1	Ispettore capo

TABELLA D

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE  
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 LUGLIO 1980, N. 614

Qualifica funzionale		Qualifica funzionale	
	<i>Amministrativi</i>		<i>Ingegneri</i>
VIII	funzionario amministrativo . . . . . 2	VIII	ingegnere direttore . . . . . 1
VII	collaboratore amministrativo . . . . . 1	VII	ingegnere . . . . . 1
	<i>Medici</i>		<i>Ragionieri</i>
VIII	medico direttore . . . . . 3	VI	ragioniere . . . . . 2
VII	medico . . . . . 2		<i>Assistenti sanitari</i>
	<i>Veterinari</i>	VI	assistente sanitario . . . . . 4
VIII	medico veterinario direttore . . . . . 3		<i>Segretari amministrativi</i>
VII	medico veterinario . . . . . 2	VI	segretario amministrativo . . . . . 4
	<i>Chimici</i>		<i>Coadiutori</i>
VIII	chimico direttore . . . . . 2	IV	coadiutore . . . . . 3
VII	chimico . . . . . 1		<i>Dattilografi</i>
	<i>Farmacisti</i>	IV	dattilografo . . . . . 5
VIII	farmacista direttore . . . . . 1		<i>Autisti</i>
VII	farmacista . . . . . 1	III	autista . . . . . 3
			<i>Operai</i>
		II	operai comuni . . . . . 3

## Art. 13.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 12, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, uti-

lizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettere o) e p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto;

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere a) e b), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 12 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 14.

1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella E allegata al presente decreto.

2. La lettera a) dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

« a) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali ».

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

TABELLA E

(Legge 24 luglio 1985, n. 410)

	Organici al 1° genn. 1985	Organici al 1° genn. 1986	Organici al 1° genn. 1987	Organici al 1° genn. 1988	Organici al 1° genn. 1989	Organici al 1° genn. 1990
Sottufficiali . . . . .	22.500	23.000	23.500	24.000	24.800	25.000
Militari di truppa . . . . .	63.000	64.000	65.000	66.000	67.200	67.200

## Art. 14-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

« 1. La erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, e sospesa a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge concernente i criteri e le procedure per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-1988 prevista dall'articolo 13, comma 4, della presente legge ».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 14-ter del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

## Art. 14-ter.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1986, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della Direzione generale per

l'igiene degli alimenti e la nutrizione, ivi comprese prestazioni di lavoro straordinario in deroga ai normali limiti di spesa individuali, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché del presente decreto è

autorizzata la spesa di lire 60 milioni per il solo anno 1986 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero della sanità».

14-ter.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

DEGAN, *ministro della sanità*. Questo emendamento 14-ter 1 è correlato all'emen-

damento successivo alla norma di finanziamento. Inoltre consente di retribuire l'impegno straordinario dei funzionari della direzione generale dell'alimentazione che hanno seguito per un mese intero questa vicenda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14-ter, 1 presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Art. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12, comma 6, e 13, in lire 19.150 milioni per l'anno 1986, in lire 22.000 milioni per l'anno 1987 e in lire 23.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 12.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria »;

b) quanto a lire 740 milioni per l'anno 1986, con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis, comma 1;

c) quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

d) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Piano agricolo nazionale e piano della forestazione »;

e) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura generale dello Stato ».

f) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia »;

g) quanto a lire 750 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Potenziamento del sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità »;

h) quanto a lire 60 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12, comma 6, 13 e 14-ter, in lire 21.590 milioni per l'anno 1986, in lire 24.500 milioni per l'anno 1987 e in lire 25.500 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 14.500 milioni per l'anno 1986 ed a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria »;

b) quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Piano agricolo nazionale e piano della forestazione »;

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato »;

e) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

«Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia»;

f) quanto a lire 1.490 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento del sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si tratta di un emendamento di copertura che consegue necessariamente all'intervenuta approvazione dell'emendamento 1-bis.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 16 del decreto-legge è il seguente:

#### Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

#### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. A nostro giudizio il Senato ha ben agito modificando il decreto-legge al nostro esame emanato come reazione al caso metanolo.

A nostro parere, fatta eccezione per le norme di potenziamento delle strutture tecniche di accertamento delle frodi e di quelle preventivo-repressive, è una sorta di pasticcio giuridico-ordinamentale. È un fatto: sia le sanzioni penali che le disposizioni tecniche antisofisticazione esistono e sono di tutta razionalità ed efficacia, almeno teorica, e si dovevano applicare.

A mio avviso, l'inevitabile caduta del decreto non crea vuoti, nè situazioni di perico-

lo. Il problema in materia era ed è soprattutto quello della vigilanza e della conseguente repressione. Il Governo ha l'opportunità di riproporre un nuovo decreto più aderente all'ordinamento, meno emotivo ed improvvisato, complessivamente più efficace.

MARGHERITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Signor Presidente, non tutte le modifiche apportate ci convincono. Molto probabilmente il testo che esce da questa seduta non è stravolto, come avrebbe potuto esserlo se tutti gli emendamenti presentati fossero stati approvati. Tuttavia, alcuni elementi negativi sono stati reintrodotti. Il grosso del decreto pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento però è rimasto e questo è sicuramente l'elemento più importante sul quale è utile che il Senato si attesti e si attesti poi il Governo, dal momento che il decreto, purtroppo, è destinato ormai a decadere, in quanto le modifiche introdotte non danno tempo all'altro ramo del Parlamento di poter arrivare all'approvazione definitiva.

Chiediamo però che il Governo dichiari già ora, di fronte alla volontà che tra poco l'Aula esprimerà, che il testo che esce da questo ramo del Parlamento sarà quello che il Governo reitererà, dando modo così, su questo testo definitivo e sulle modifiche che sono state apportate, di riflettere con il tempo necessario, quel tempo che obiettivamente in questi giorni ed in questa seduta non abbiamo avuto per andare adeguatamente a fondo, e valutare la portata di tutte le norme e per apportare gli aggiustamenti necessari al fine di raggiungere la necessaria funzionalità sul piano tecnico atta a consentire poi l'ottenimento concreto degli obiettivi che il decreto si propone.

Con questa dichiarazione il Gruppo comunista annuncia di astenersi dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso quale segno di stimolo, perchè il Governo reiteri il decreto che il Senato, con un così ampio consenso, si appresta ad approvare.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico e anche per ringraziare il ministro Pandolfi per la risposta che ha dato al mio intervento nella discussione generale. Infatti, malgrado la presentazione di un'interrogazione, ho saputo questa sera che il metanolo che è stato impiegato per la sofisticazione del vino è pari a ben 2.215 ettolitri. Comunque, non sono d'accordo con la risposta del ministro Degan quando ha sostenuto che non si tratta di frode ma di avvelenamento. Onorevole Ministro, si tratta di frode e di avvelenamento perchè il metanolo è stato venduto alla media di 4.000 lire al grado e ciò vuol dire che è stato frodato almeno mezzo miliardo.

Nell'esprimere il mio voto favorevole ho ritenuto utile fare questa precisazione. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Interpellanze, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, *segretario*:

ORLANDO, ANDERLINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se e quando intenda mettere in atto l'accordo firmato nel 1977 tra l'Italia e la Repubblica della Corea del Nord relativo allo scambio di delegazioni commerciali tenuto conto:

che dalla firma dell'accordo sono passati circa nove anni;

che vari ordini del giorno sono stati approvati dal Parlamento per sollecitare l'attuazione dell'accordo;

che nel 1985 Camera e Senato hanno approvato all'unanimità due ordini del giorno che fissavano la data del dicembre 1985 entro la quale doveva essere messo in atto l'accordo stesso;

che numerose aziende italiane, pubbliche e private, hanno in corso importanti trattative per scambi di larga portata con la Corea del Nord, scambi che sono di fatto ostacolati dal mancato scambio di delegazioni commerciali, in particolare per ciò che riguarda la garanzia della SACE.

(2-00487)

### Interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**PALUMBO, segretario:**

**DI CORATO, PETRARA, IANNONE, CARMENO.** — *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che la «Gazzetta del Mezzogiorno» del 28 maggio 1986 e il quotidiano «Puglia» del 29 maggio 1986 hanno dato risalto alla denuncia della CGIL-Funzione pubblica di Bari e del coordinamento CGIL dei vigili del fuoco di Bari delle gravissime carenze organizzative del corpo dei vigili del fuoco del comando di Bari, messe in luce specialmente in occasione del rilevamento della radioattività in Puglia nei giorni caldi del disastro di Chernobyl;

che malgrado le responsabilità che la legge n. 468 del 13 maggio 1961 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 maggio 1964 affidano al corpo dei vigili del fuoco, specie in fase di prevenzione, la carenza di personale professionalmente preparato per intervenire in caso di calamità radioattiva è spaventosa;

che per la Puglia e la Basilicata e parte della Calabria vi sarebbe un solo vigile del fuoco addetto alla manutenzione delle stazioni di rilevamento della radioattività che nel momento cruciale avrebbero consentito solo rilevamenti errati;

che finora il personale dei vigili del fuoco in periferia non è mai stato addestrato ad usare attrezzature molto complesse come quelle relative al rilevamento della radioattività, nè ad affrontare in modo professionalmente idoneo il rischio radioattivo;

che l'ispettorato interregionale dei vigili del fuoco è completamente assente su questo problema delicato e pericoloso,

gli interroganti chiedono di sapere:

come si intende intervenire in questa materia, aderendo alle legittime richieste di corsi di addestramento e di specializzazione dei vigili del fuoco, per fornire loro mezzi idonei e moderni ed evitare di far perno solo sullo spirito di abnegazione di questi lavoratori e di far correre agli stessi e alla collettività rischi gravissimi, come quelli di contaminazione e radioattività.

(3-01396)

**SANTALCO, MONDO, PALUMBO.** — *Ai Ministri dell'interno e della marina mercantile.* — Per conoscere le cause, le circostanze e le eventuali responsabilità del tragico episodio in cui, secondo notizie dell'ANSA, a seguito dell'incendio verificatosi oggi sull'aliscafo che collega le isole Eolie con Milazzo avrebbero perduto la vita tre passeggeri ed altri 22 risulterebbero dispersi;

per sapere altresì quali iniziative sono state adottate per l'organizzazione dei soccorsi e per l'assistenza ai passeggeri superstiti.

(3-01397)

**DI CORATO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risulta che la cattiva fattibilità dell'opera eseguita in Puglia sulla strada statale n. 98 nel tratto Bitonto-Andria — con l'allargamento della strada portata a quattro corsie a scorrimento veloce, priva di complanari per diversi tratti, con mancanza di cavalcavia in alcuni punti strategici — impedisce ai contadini, che posseggono i loro poderi alla parte opposta della strada, di raggiungerli. A questo si aggiunge la difficoltà di approssimarsi ai distributori di benzina per rifornimenti poichè è indispensabile attraversare la strada. Tutto ciò comporta una serie di incidenti stradali, molte volte mortali, con frequenza giornaliera.

Gli interroganti chiedono di conoscere se esiste un progetto da parte dell'ANAS per il completamento delle complanari e la costruzione di cavalcavia nei comuni che si affacciano sulla strada, segnalando lo sbarramen-

to centrale con transenna per consentire la vera utilità della strada, Nel caso contrario, dovrebbero ritenere che tutti gli incidenti siano da ritenere colposi nei confronti dell'ente che ha progettato l'opera, con il conseguente risarcimento dei danni per gli incidenti.

(3-01398)

DI CORATO, PETRARA, IANNONE, CARMENO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se corrisponde a verità — e in tal caso quali iniziative si ritiene di dover adottare nei confronti del responsabile — che il dirigente della Manifattura tabacchi di Bari, il 10 e il 17 maggio ultimi scorsi, ha comandato alcuni lavoratori della Manifattura medesima ad effettuare la pulizia manuale dei filtri degli impianti di condizionamento d'aria nei reparti, senza adeguate attrezzature di protezione dai rischi di contaminazione radioattiva, in seguito ai fatti di Chernobyl, e senza nemmeno attenersi alle disposizioni della direzione generale monopoli di Stato di Roma, pervenute alla Manifattura di Bari, a mezzo telex, il giorno 16 maggio. Il contatto radioattivo è stato accertato e ora la locale CGIL-Funzione pubblica chiede che i circa 28 lavoratori interessati siano sottoposti a controlli per verificare danni presenti e futuri;

se corrisponde al vero ciò che hanno riferito anche alcuni organi di stampa e cioè che detto dirigente per cinque giorni avrebbe negato ai lavoratori interessati il nulla osta per il controllo medico.

(3-01399)

CARMENO, IANNONE, DE TOFFOL, CALICE, MARGHERITI, CASCIA, COMASTRI, CONSOLI, CANNATA, GUARASCIO, GIOINO, CROCETTA, DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Nell'esprimere preoccupazioni, alla vigilia del raccolto nel comparto del pomodoro da tempo in crisi per gli assetti strutturali e per l'inadeguatezza del regolamento CEE, per i gravi ritardi nell'iniziativa di intervento del Governo e per i conseguenti effetti negativi sull'occupazione agricola e industriale e sul-

l'assetto produttivo di intere zone del paese specialmente nel Mezzogiorno,

gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza:

lo stato della trattativa e le posizioni delle parti interessate sulla proposta di un accordo triangolare per l'intervento nel comparto del pomodoro, nonché sull'accordo interprofessionale;

quali misure e iniziative il Governo e il Ministro intendano prendere:

per superare la fase di stallo;

per intervenire a sostegno delle associazioni dei produttori che hanno subito o stanno subendo insolvenze da parte di industrie di trasformazione del pomodoro per dissesti o altre cause;

per istituire meccanismi di garanzia contro le possibili insolvenze future;

per controllare con rigore i riscontri fra produzione commercializzata e produzione che fruisce dell'intervento della CEE;

per agevolare lo smaltimento delle scorte;

per avviare una politica di risanamento e di sviluppo del settore ortofrutticolo nell'ambito del piano agricolo nazionale.

(3-01400)

MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, BIGLIA, GIANGREGORIO, DEL PRETE. — *Ai Ministri dell'interno e della marina mercantile.* — Per conoscere, in relazione al tragico episodio verificatosi sull'aliscafo che collega le isole Eolie con Milazzo:

le modalità e le cause che hanno determinato il grave incidente a seguito del quale avrebbero perduto la vita tre passeggeri, mentre risulterebbero dispersi in numero non ancora accertato altri occupanti l'aliscafo;

se e quali responsabilità siano state accertate, in qual modo siano stati organizzati i soccorsi e quali iniziative siano state assunte per l'assistenza ai passeggeri superstiti.

(3-01401)

FIMOGNARI. — *Ai Ministri dell'interno e della marina mercantile.* — Premesso che se-

condo notizie dell'ANSA sull'aliscafo che collega le isole Eolie con Milazzo si è sviluppato un incendio, che ha causato gravissimi danni, la morte di tre passeggeri e numerosi dispersi,

l'interrogante chiede di conoscere le cause, le eventuali responsabilità e quali iniziative sono state adottate per l'organizzazione dei soccorsi.

(3-01402)

CASCIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che i consigli di amministrazione della cassa di risparmio di Ancona e di Iesi hanno, nei mesi scorsi, deliberato la fusione per dar vita alla cassa di risparmio delle Marche;

che tale fusione è stata deliberata, nella prospettiva di unificazione con altre casse di risparmio della provincia, al fine di raggiungere dimensioni aziendali adeguate a fornire servizi sempre più qualificati agli operatori economici e ai risparmiatori e ad operare in una situazione di maggiore concorrenza tra istituti di credito determinata anche dalle decisioni della CEE;

che le due casse di risparmio presentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali notevolmente differenti e che il progetto di fusione, elaborato con i buoni uffici e il consenso della Banca d'Italia, stabilisce da un lato condizioni di parità nella nuova banca e dall'altro la localizzazione ad Ancona della sede legale e a Iesi della sede centrale amministrativa e della direzione generale;

che la fusione è stata bloccata dopo l'intervento contrario, campanilistico e pretestuoso del segretario della Democrazia cristiana di Ancona,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) l'opinione del Governo sulla vicenda, in particolare il giudizio sul progetto di fusione e sull'illegittima e negativa ingerenza del segretario della Democrazia cristiana di Ancona;

2) quali iniziative intende assumere per la rapida ripresa delle trattative per la fusione.

(3-01403)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

SAPORITO, SPITELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che la drammatica sciagura stradale di Collestrada (Perugia) dell'8 giugno scorso, dove hanno perso la vita cinque persone, riporta ancora una volta alla ribalta la pericolosità della E-45, ormai definita dalla pubblica opinione e dalla stampa «strada della morte»;

che in questi anni sono tantissime le vittime dell'arteria Orte-Terni-Perugia-Sansepolcro,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di adottare urgenti provvedimenti per la costruzione di una barriera centrale nella predetta arteria.

(4-03032)

GARIBALDI, PINTUS, MERIGGI, COVI, BUFFONI, SCLAVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che nei giorni scorsi importanti organi di stampa hanno dato notizia che dal Ministero della pubblica istruzione sarebbe stato predisposto un provvedimento, da sottoporre all'esame del Consiglio universitario nazionale, riguardante l'istituzione di nuovi corsi di laurea e di nuove facoltà in diverse sedi universitarie a partire dal prossimo anno accademico,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se la notizia risponda al vero;

2) nell'affermativa, per quali ragioni si sia dato corso al suddetto provvedimento al di fuori del piano quadriennale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e come esso sia compatibile con le norme di cui alla legge n. 590 del 1982;

3) se il contenuto del richiamato provvedimento, sia congruente alle note proposte già elaborate per il citato piano quadriennale e, in particolare, in quale misura tenga conto dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare presentati alle Camere relativamente alla costituzione della seconda facoltà di medicina dell'università di Pavia con sede in Varese.

(4-03033)

ANGELONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che in diverse zone della provincia di Massa Carrara la ricezione dei programmi radiotelevisivi, da tempo scadente, tende a peggiorare;

che tale situazione è particolarmente accentuata nelle località di San Carlo Po, Pariana, Altagnana e Antona nel comune di Massa e in genere in tutte le frazioni a monte dello stesso comune;

che di ciò hanno potuto rendersi conto i tecnici della RAI inviati sul posto dalla sede regionale RAI-TV della Toscana, su esplicita richiesta di un movimento popolare costituitosi per iniziativa di molti cittadini utenti del servizio;

atteso che in molte abitazioni della zona arrivano poco chiari i segnali del TG 1 e del TG 2, mentre il TG 3 non si vede assolutamente;

considerato che, a giudizio di esperti, c'è la possibilità di porre rimedio ai lamentati inconvenienti con modesti interventi e piccoli accorgimenti tecnici, sì da assicurare una decente ricezione dei programmi televisivi;

tenuto conto che l'anzidetto movimento popolare di Pariana-San Carlo ha fatto presente con proprie note scritte alla sede RAI di Firenze che, nel caso non venissero presi adeguati provvedimenti in tempi brevi, gli utenti interessati si riterrebbero esonerati dall'obbligo del pagamento del canone di abbonamento RAI-TV per le seguenti ragioni fondamentali:

1) perchè non intendono pagare per un servizio loro non reso;

2) perchè vedono leso un loro diritto importante qual è quello dell'informazione imparziale e sollecita,

l'interrogante chiede di conoscere le determinazioni che codesto Ministero vorrà adottare per esaudire le legittime aspirazioni dei cittadini-utenti che risiedono nelle zone indicate.

(4-03034)

ANGELONI. — *Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Premesso che il porto di Marina di Carrara costituisce, pur nella incompletezza e inad-

guatezza delle sue infrastrutture, un fattore importante e insostituibile dell'intera economia comprensoriale;

atteso che la direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche a seguito del fattivo interessamento del Ministero dei lavori pubblici, con nota AG 2.1.4/732 del 1985 informava il comune di Carrara di avere iniziato le procedure per uno studio economico riguardante il collegamento ferroviario del porto di Marina di Carrara;

considerato che dopo il lungo periodo di tempo trascorso è presumibile che tale studio sia stato ultimato e che si rende perciò necessario far conoscere le relative conclusioni;

tenuto conto che la realizzazione del prospettato collegamento ferroviario del porto è del massimo interesse per tutta la provincia di Massa Carrara;

osservato che ogni ulteriore ritardo a livello decisionale avrebbe conseguenze negative facilmente immaginabili,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e nel quadro di una concertata azione interministeriale, ritengono che il collegamento ferroviario del porto di Marina di Carrara debba essere privilegiato e se, in tal caso, non ritengono di doversi attivare perchè si giunga rapidamente alla realizzazione dell'opera.

(4-03035)

VASSALLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali iniziative intendano adottare e quali interventi promuovere o agevolare per la soluzione della grave crisi occupazionale che incombe sulla popolazione di Sora e dei comuni limitrofi in relazione alla situazione della Confezione Bassetti Sora s.p.a. e dei licenziamenti ivi in corso;

in particolare, la valutazione che il Ministro dell'industria è in grado di fare circa i programmi di ristrutturazione e di risanamento economico proposti per la società suddetta ai fini di un intervento della GEPI e se il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale è in grado di assicurare un ulteriore intervento ai fini dell'utilizzazione della cassa integrazione straordinaria per il personale ritenuto esuberante.

L'interrogante richiama l'urgente attenzione dei Ministri in indirizzo in considerazione della vitale necessità di conservare le maestranze dell'opificio, costituite massimamente da personale femminile, in gran parte unico sostegno di 280 famiglie, in una zona già purtroppo gravata da disoccupazione in conseguenza dei licenziamenti avvenuti nelle cartiere e nei mobilifici e soggetta ad una perdurante crisi occupazionale.

(4-03036)

GIUST. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che la legge finanziaria 1986, pur mantenendo la cadenza annuale nella rivalutazione delle prestazioni erogate dall'INAIL, fissa in biennale la cadenza del decreto del Ministro del lavoro per la rideterminazione delle medie giornaliere e delle retribuzioni annue convenzionali, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite;

che, in conseguenza di quanto precede, gli effetti pratici che ne derivano sono la non applicabilità di fatto della rivalutazione annuale;

che il Governo ha accettato un ordine del giorno che lo impegnava a porre in essere entro il mese di luglio del corrente anno ogni necessaria iniziativa volta al ripristino della cadenza annuale;

che non risulta siano state avviate concrete iniziative nei termini contenuti nel suddetto ordine del giorno,

l'interrogante chiede di conoscere le modalità e i tempi entro i quali il Governo intenda procedere al ripristino della effettiva cadenza annuale delle rendite infortunistiche e delle altre prestazioni liquidate dall'INAIL.

(4-03037)

DI CORATO, PETRARA, CARMENO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che le sedi provinciali dell'INPS stanno archiviando una gran parte di domande presentate da ex combattenti per ottenere l'as-

segno previsto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 1985;

che l'INPS giustifica il provvedimento invocando la legge n. 137 del 1948, ratificata con la legge n. 93 del 1952, che riguarda benefici ai reduci partigiani;

che l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 si riferisce invece alla legge n. 336 del 1970, articolo 2, già applicata nel settore pubblico e che trova riscontro nel regio decreto 1° luglio 1940, n. 804;

che difatti i reduci combattenti della guerra 1940-1945 che chiesero i benefici della legge n. 336 del 1970 fecero mettere sul foglio matricolare un timbro ritenuto in quelle circostanze valido a tutti gli effetti;

che ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, articolo 2, tutti i servizi prestati dall'11 giugno 1940 al 16 aprile 1946 debbono essere considerati come resi presso destinazioni ubicate in territorio dichiarato in stato di guerra giusto il regio decreto 1° luglio 1940, n. 804,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi per i quali le sedi provinciali dell'INPS stanno archiviando molte domande;

quali provvedimenti intende prendere per dare immediata applicazione alla legge n. 140 del 15 aprile 1985 e per rasserenare il malcontento esistente nei reduci combattenti causato da un ingiustificato comportamento delle sedi provinciali e regionali dell'INPS, che non riconoscono il timbro sul foglio di matricola utilizzato dai reduci combattenti della guerra 1940-1945 e i benefici della legge n. 336 del 1970.

Gli interroganti chiedono infine al Ministro in indirizzo un suo intervento presso l'amministrazione dello Stato per snellire quelle procedure che ritardano ai reduci combattenti che dimostrino la loro qualifica l'ottenimento del beneficio della legge n. 140 del 1985.

(4-03038)

PALUMBO, SANTALCO, CIMINO, MONDO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

a quali linee strategiche obbedisca la ventilata cessione a privati delle Acciaierie del Tirreno s.p.a. di Pace del Mela (Messina);

quali siano i motivi di tale ulteriore disimpegno delle partecipazioni statali in Sicilia;

quali procedure siano state seguite per la cessione della società a privati;

se, in particolare, non ritenga che la ipotizzata cessione ad un gruppo torinese finisca per realizzare un'ipotesi di monopolio di settore, essendo l'acquirente l'unica altra azienda italiana produttrice;

quali siano le garanzie ottenute ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali;

se non ritenga opportuno — anche nella prospettiva della realizzazione di grandi opere pubbliche, come la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina — progettare invece nell'ambito delle partecipazioni statali il potenziamento delle Acciaierie del Tirreno, la cui gestione economica risulta peraltro attiva.

(4-03039)

GIANOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se, sulla base di primi rilievi, siano state individuate le cause del crollo di una campata di autostrada di 54 metri, appena costruita in alta Valle di Susa, nelle prossimità del comune di Oulx. È noto che solo il caso ha evitato che alcuni lavoratori vi perdessero la vita e che venisse travolta anche la ferrovia che in quel punto interseca la costruenda autostrada;

quando l'ANAS procederà a costruire le circonvallazioni per i centri di Avigliana e di Borgone, da innumerevole tempo promesse, punti nei quali l'intasamento del traffico è ormai continuo, aggravato dal passaggio di TIR e di autobotti che contengono materiale di rischio.

(4-03040)

FINESTRA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che fonti giornalistiche hanno diffuso la notizia che l'Italgas s.p.a. sarebbe intenzionata a rilevare una significativa quota della Metano Città (Gruppo Impianti Centro Italia ed Impianti Dipendenti), società questa interamente controllata dalla SNAM;

che il Ministero delle partecipazioni statali ha la facoltà di valutare la cessione di aziende pubbliche,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se rispondano a verità le illazioni che circondano l'Italgas, a quanto pare intenzionata a procedere all'acquisizione di una quota del pacchetto azionario della Metano Città;

b) quale sia l'atteggiamento del Ministero delle partecipazioni statali in ordine all'ipotesi di privatizzazione della Metano Città, operazione che, oltre a potere sconvolgere equilibri occupazionali, registra la completa contrarietà dei lavoratori che si oppongono a qualsiasi movimento di capitali sociali che implicano una variazione dell'assetto totalmente pubblico della Metano Città;

c) quali iniziative intenda assumere a tutela della volontà e dei legittimi interessi dei lavoratori della Metano Città, preoccupati da possibili ricadute occupazionali qualora il progetto Italgas venisse attuato;

d) se non ravvisi nell'annunciata operazione di acquisizione da parte dell'Italgas di una quota della Metano Città i pericoli di un oligopolio privato in contrasto con i principi costituzionali.

(4-03041)

DI CORATO, PETRARA, IANNONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se corrisponde a verità che il CONI, Comitato olimpico nazionale italiano, utilizzi per il servizio Enalotto personale precario, senza alcuna garanzia contrattuale e al di fuori di ogni contratto, al punto che al servizio Enalotto di Bari una lavoratrice che viene utilizzata da anni, per quattro giorni la settimana, con un semplice contratto trimestrale, con obblighi di rispetto dell'orario e di consueta dipendenza gerarchica, è stata licenziata in tronco perchè partecipava ad una manifestazione di protesta sindacale;

se questo atto di licenziamento della lavoratrice e dell'utilizzo di personale senza nessuna garanzia e tutela di norme contrattuali è consentito al CONI, che assume questo comportamento che rasenta la violazione

di norme legislative del lavoro e dello Stato di diritto;

quali provvedimenti il Governo intende prendere perchè il CONI e l'Enalotto rispettino le leggi sul diritto al lavoro e più in generale quelle dello Stato italiano.

(4-03042)

**FINESTRA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso:

che il blocco degli scrutini annunciato sin dal febbraio scorso ed attuato dal sindacato autonomo SNALS, a cui hanno aderito la CISNAL scuola, la LANDS-Dirstat e la Federazione scuola, ha il crisma della legittimità;

che il Governo, nel rispetto della legge quadro sul pubblico impiego, invece di intraprendere trattative con i sindacati entro quattro mesi (dall'annuncio dello sciopero) ha fatto ricorso ad un comportamento scorretto concretizzatosi con il provvedimento che permette ai presidi di sostituire i docenti in sciopero;

che le rivendicazioni economiche degli insegnanti sono sacrosante come dimostra il contratto scaduto da quattro mesi e non ancora rinnovato;

che il tentativo da parte del Ministro della pubblica istruzione e di quello per la funzione pubblica di accreditare i sindacati confederati come legittimi rappresentanti degli insegnanti non potrà far rientrare lo sciopero pilotato dallo SNALS e dai suoi alleati,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali provvedimenti intendano prendere per riportare serietà e fiducia nella scuola, i cui insegnanti sono mortificati da condizioni economiche disagiate e da un appiattimento immorale;

b) se non reputino indispensabile e doveroso aderire alle richieste sostenute con il blocco degli scrutini attuato dagli autonomi, revocando il provvedimento di sostituzione degli insegnanti in sciopero e decretando la immediata corresponsione di quanto già maturato dal 1° gennaio 1986 in termini di aumenti economici e l'abolizione degli appiattimenti retributivi e di carriera.

(4-03043)

**DE CATALDO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.*

— Premesso:

che il Consiglio superiore della magistratura, con circolare n. 5704 del 21 giugno 1986, ha deciso di non conferire incarichi di reggenza nelle preture del circondario di Potenza con indice di lavoro inferiore allo 0,50;

che ciò, in concreto, ha paralizzato l'attività giudiziaria periferica proprio in un momento in cui le competenze delle preture venivano aumentate con la legge 30 luglio 1984, n. 399;

che a tale situazione si è aggiunto il recente rilevante trasferimento di magistrati dal tribunale e dalla pretura di Potenza, senza che si sia provveduto ad alcuna sostituzione, cosicché il loro già difficoltoso funzionamento è diventato un fatto drammatico;

che, poichè le ripetute segnalazioni al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura sono state ignorate, gli avvocati e i procuratori del circondario di Potenza, per protesta, stanno effettuando una astensione totale dalle udienze,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritiene opportuno intervenire al fine di porre rimedio alla grave situazione.

(4-03044)

**ORCIARI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) i motivi che ostano all'inizio del servizio di dogana all'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara istituito con decreto ministeriale del 10 luglio 1985 per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno;

2) se il Ministero delle finanze intenda disporre che il servizio di dogana funzioni per l'intero anno solare, per consentire il completo decollo dell'aeroporto ai fini turistici, commerciali, industriali.

(4-03045)

**FOSCHI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze.*

— Premesso che la Zecca di Stato ha coniato nel 1983 una medaglia ufficiale, celebrativa di un non meglio precisato «850° anniversario»

rio della famiglia Malatesta», nella quale medaglia viene istituita singolarmente una connessione genealogica di discendenza fra un leggendario capostipite della casata e il vivente signor Luigi Malatesta, pensionato, residente in Roma, via Pio VIII, n. 5,

l'interrogante chiede di conoscere:

se rientri nei compiti istituzionali della Zecca di Stato, o in un ambito di opportunità culturali, commemorare con l'emissione di medaglie ufficiali di Stato presunte ricorrenze storiche di privata famiglia, oltretutto sanzionando implicitamente con pubblica autorità posizioni araldico-genealogico-nobiliari esplicitamente abolite per effetto della XII delle disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale;

quale organo pubblico, istituzione, accademia o ente culturale abbia promosso l'iniziativa del conio della medaglia ufficiale di Stato e quali esigenze scientifiche l'abbiano determinata;

quale sia stato il numero complessivo delle medaglie coniate nei diversi metalli e in che misura siano state oggetto di vendita o di dono (e, in quest'ultimo caso, a chi);

quale ente abbia eventualmente sostenuto gli oneri di conio e quali benefici economici abbia conseguito l'amministrazione della Zecca di Stato.

(4-03046)

FOSCHI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che presso la sezione di archivio di Stato in Rimini (ove erano depositati) si è constatata la sottrazione dolosa di oltre 150 documenti antichi di elevato pregio culturale appartenenti all'archivio storico del comune di Rimini;

che alcuni di questi documenti sono stati presentati come proprietà familiare ereditaria da alcuni signori qualificatisi come discendenti della storica famiglia dei Malatesta, signori rinascimentali di Rimini, nel corso di interviste giornalistiche e di risibili manifestazioni cui il Ministero prestò patrocinio e finanziamenti;

che sulle circostanze della sottrazione sta indagando la competente magistratura cui fu presentata denuncia da parte di privati,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se consti al Ministero (direzione generale degli archivi) la sottrazione dei documenti in parola;

2) quali azioni il Ministero abbia intrapreso per il recupero di questo materiale di valore affidato alla sua custodia;

3) se risulti che fin dal 1983 studiosi riminesi avessero interessato il professor Francesco Sisinni, attuale direttore generale del Ministero, evidenziando l'impossibilità di una provenienza «ereditaria» del materiale archivistico in mani dei precitati signori Malatesta e quindi affacciando l'ipotesi di una provenienza illecita dei documenti stessi con eventuale danno di ragioni di proprietà di enti pubblici;

4) quali misure abbia promosso all'uopo il Ministero:

a) per verificare la consistenza delle accuse mosse contro i detentori di questi documenti, rivelatisi sottratti da pubblico archivio;

b) per salvaguardare le ragioni di pubblica proprietà sugli stessi eventualmente gravanti (nella specie a favore del comune di Rimini);

c) per tutelare il permanente interesse e valore scientifico delle raccolte documentarie anche private e della loro provenienza, compiti di tutela che sono peculiari del Ministero per i beni culturali.

(4-03047)

FOSCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario accelerare la restituzione delle maggiori imposte IRPEF e ILOR versate a suo tempo da numerosi contribuenti italiani, avendo presente che allo stato attuale si sta regolarizzando l'anno 1981.

(4-03048)

FOSCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che sugli aerei la possibilità di fumare nei reparti eufemisticamente indicati per fumatori comporta particolare disagio per i passeggeri non fumatori in quanto gli uni e gli altri si trovano a respirare nel medesimo ambiente, privo di qualsiasi parete divisoria,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga di prevedere nelle norme in via di predisposizione anche il divieto di fumare in

via specifica sugli aerei e in ambienti eventualmente analoghi di altri mezzi di trasporto, privi di reali pareti divisorie tra fumatori e non fumatori.

(4-03049)

FOSCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che la officina grandi riparazioni delle ferrovie dello Stato di Rimini, per l'insieme della consistenza tecnica del grande patrimonio di esperienza e dell'alto livello di professionalità delle maestranze, hanno fin qui costituito un vero fiore all'occhiello per le ferrovie dello Stato;

tenuto conto che negli ultimi tempi, nonostante la entrata in funzione dell'officina grandi riparazioni di Melfi preposta alle stesse riparazioni di locomotive a diesel, sono in via di assegnazione all'industria privata due locomotive diesel (345 e 445);

considerato che attualmente presso la officina grandi riparazioni di Rimini la pianta organica del personale è carente di circa 50 unità;

avendo presente peraltro che recentemente presso il medesimo impianto di Rimini sono stati fatti rilevanti investimenti, capaci di assicurare non meno di 900 posti di lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i programmi a breve, a medio e lungo termine riservati alla officina grandi riparazioni di Rimini;

in particolare:

a) se gli attuali livelli occupazionali, integrati dei posti vacanti in pianta organica, possano essere mantenuti;

b) se tra le officine grandi riparazioni di Rimini e di Melfi non sia possibile un raccordo più organico e funzionale nel programmare le riparazioni di locomotive diesel da manovra e per treni viaggiatori;

c) se l'assegnazione delle riparazioni di due locomotive diesel (345 e 445) alla ditta Fervet sia da considerarsi un fatto isolato o una tendenza alla privatizzazione di tali interventi;

d) se i materiali di scorta vengano recapitati alla officina grandi riparazioni di Rimini con la necessaria celerità, nonostante si tenda a privilegiare l'INT (Istituto nazionale trasporti) alla rotaia;

e) se si intenda procedere alla nomina di un capo impianto alle officine grandi riparazioni di Rimini, dove attualmente svolge tali funzioni un dirigente *ad interim*, pur con lodevole impegno;

f) se non si convenga che le officine grandi riparazioni di Rimini possono esprimere ulteriori potenzialità, ai fini produttivistici e competitivi, mantenendo e incrementando il ruolo rilevante e peculiare nell'economia del circondario riminese.

(4-03050)

FABBRI, VELLA, CASTIGLIONE, SELLITTI, BUFFONI, VASSALLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che il 16 giugno ricorre il decimo anniversario dell'eccidio di Soweto, dove centinaia di giovani neri furono uccisi nel corso di una manifestazione pacifica contro l'*apartheid*;

che da allora il ciclo della repressione e della violenza non si è praticamente più interrotto: nel solo periodo successivo alla proclamazione dello stato d'emergenza — l'estate scorsa — vi sono stati oltre milleduecento morti quasi tutti neri e nella grande maggioranza uccisi dall'apparato repressivo del regime di Botha;

che nel contempo questo stesso regime si rifiuta di avviare quelle misure (liberazione di Nelson Mandela, liberazione dei prigionieri politici, avvio dei colloqui, senza pregiudiziali, con i rappresentanti della maggioranza sudafricana oppressa) sole suscettibili di impedire la degenerazione della situazione verso un vero e proprio bagno di sangue;

che l'anniversario di Soweto acquista dunque un rilievo non solo simbolico ma anche politico e che all'appuntamento in Sud Africa vi saranno tutti i gruppi democratici per manifestare la solidarietà di tutti gli uomini liberi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intende assumere il Governo italiano, che ha in più occasioni affermato di considerare l'*apartheid* una condizione intollerabile il cui superamento implica un impegno diretto nella realtà sudafricana: dalle pressioni politiche all'*embargo* sulle vendite di armi e di petrolio, dalle sanzioni agli interventi di sostegno per le popolazioni nere

in Sud Africa e nei paesi vicini, dai codici di condotta (e dalla loro pratica applicazione) ai contatti politici e culturali con l'opposizione democratica sia di colore che bianca.

(4-03051)

#### Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura):

3-01400, dei senatori Carmeno ed altri, sull'assetto produttivo del comparto del pomodoro e sulle relative iniziative governative.

#### Ordine del giorno per la seduta di giovedì 12 giugno 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione di mozioni e svolgimento di interpellanze ed interrogazioni su effetti e conseguenze dell'incidente di Chernobyl.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove norme a tutela della libertà sessuale (996) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia (1851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. SAPORITO ed altri. — Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1355).

3. Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta (1621).

4. Deputati SCAIOLA ed altri. — Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici (1244) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. MARINUCCI MARIANI e CODAZZI. — Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1984, n. 193, concernente misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A. (1588).

6. Deputati CIRINO POMICINO ed altri. — Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli e suo potenziamento (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,15).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari